



REPUBBLICA ITALIANA SENT. 26/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai seguenti magistrati:

ROSATI dr.ssa Emma **Presidente**

GRASSO dr. Antonino **Consigliere**

ESPOSITO dr.ssa Patrizia **Primo Referendario - relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto iscritto al n. **21271** del registro di Segreteria, nei confronti

della sig.ra **BUFFI Michela**, nata a Genova (GE) il 25.07.1966, C.F.

BFFMHL66L65D969X, rappresentata e difesa dagli Avvocati Riccardo Maoli

e Glauco Stagnaro, entrambi con studio in Genova, Via Corsica n. 2,

elettivamente domiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei medesimi difensori;

- **Visto** il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e ss.mm.ii. (Codice di Giustizia Contabile - c.g.c.);

- **Esaminati** gli atti e i documenti del giudizio;

- **Uditi**, nella pubblica udienza del giorno 30 novembre 2023, il relatore dr.ssa Patrizia Esposito, il Pubblico Ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Adriano Gribaudo, gli Avv. Riccardo Maoli e Glauco Stagnaro in difesa dell'agente contabile, il Vicedirettore Generale della Presidenza, dr.

Iacopo Avegno, su delega del Presidente della Giunta regionale ex art. 148

C.g.C..

RITENUTO IN FATTO

1. Premesso il quadro normativo di riferimento in materia di gestione economale del servizio “*Affari Generali*” della Presidenza della Giunta della Regione Liguria, in relazione all’art. 24 della l. r. 11 marzo 2008, n. 5, recante la “*Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni*”, che a sua volta rimanda al regolamento adottato dalla Giunta regionale 5 aprile 2012, n. 3, disciplinante le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, l'esecuzione delle minute spese da parte dell'economo, la gestione dei fondi per il servizio di economato e le relative modalità di anticipazione di somme e di rendicontazione delle spese (art. 1, comma 2), nonché alla l. r. 28 agosto 1986, n. 21, regolatrice della promozione e dell’attuazione, da parte della Regione Liguria, delle iniziative volte a favorire la presenza istituzionale dell’Ente nel contesto sociale del territorio per il perseguimento le finalità statutarie nei campi di attività di interesse regionale, ai sensi degli artt. 3 (“*Convegni e congressi*”), 5 (“*Adesioni a specifiche iniziative*”) e 7 (“*Rappresentanza*”), il Magistrato istruttore designato all’esame dei conti con relazione n. 463 del 16 settembre 2022, regolarmente notificata, ha deferito all’esame del Collegio il conto giudiziale reso per l’esercizio 2015, per la declaratoria di irregolarità della gestione contabile e la valutazione in ordine alla condanna dell’agente contabile al rimborso delle spese ritenute non scaricabili, esponendo che:

a) in data **30 gennaio 2017**, l’agente contabile sig.ra Michela Buffi aveva depositato il conto economale n. 31555, per il tramite della Regione Liguria,

	relativo al periodo 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015 , quale responsabile	
	della gestione periferica in questione della Presidenza della Giunta regionale;	
	b) tuttavia, il suddetto conto risultava compilato con modalità tali da non	
	permettere di acquisire immediata conoscenza degli elementi essenziali della	
	relativa gestione e, in ultima analisi, di ricondurre le spese rendicontate alle	
	casistiche previste dall’art. 5 della citata fonte regolamentare, non indicando	
	l’elenco mensile dei buoni d’ordine e dei relativi importi, bensì, in maniera	
	accorpata, il primo e l’ultimo dei numeri dei buoni emessi nel periodo annuale	
	considerato (“ <i>dal n. 1 al n. 84</i> ”) ed il complessivo ammontare degli stessi (€.	
	56.851,44), in assenza di specificazioni relative alla tipologia di spesa	
	sostenuta, salva l’indicazione della generica dizione “ <i>spese di</i>	
	<i>rappresentanza</i> ”;	
	c) pertanto, con nota istruttoria del 2 novembre 2020 era stata richiesta la	
	produzione della documentazione mancante, specificamente elencata;	
	d) i riscontri della Regione, a seguito di proroga del termine assegnato, in parte	
	pervenivano con note del 22 dicembre 2020 e del 26 gennaio 2021 ed in parte	
	venivano acquisiti mediante connessione all’apposito <i>link</i> comunicato	
	dall’Ente, emergendo, all’esito dall’attività istruttoria, che l’agente contabile	
	era stata nominata con decreto del Direttore generale della Direzione centrale	
	Presidenza e Coordinamento n. 370 del 2 luglio 2003 e che, per l’esercizio	
	2015, aveva ricevuto l’anticipazione di €. 80.000,00 con decreto del Direttore	
	generale della Direzione Risorse strumentali, Finanziarie e controlli n. 26 del	
	23 febbraio 2015, risultando approvato il rendiconto delle spese sostenute per	
	il primo semestre con decreto del Direttore generale della stessa Direzione	
	centrale n. 296 dell’8 ottobre 2015 (per €. 22.337,91 , in corrispondenza con	
	3	

	l'ordinativo di incasso n. 4453 del 18 novembre 2015 e relativo mandato di	
	pagamento), nonché con decreto Direttoriale della Direzione centrale	
	Organizzazione e Affari Generali n. 151 del 7 luglio 2016 il rendiconto delle	
	spese effettuate nel secondo semestre (per €. 34.513,53 , in corrispondenza con	
	l'ordinativo di incasso n. 4400 del 28 novembre 2016 e relativo mandato di	
	pagamento), avendo restituito a norma dell'art. 43 del reg. n. 3 del 2012 le	
	somme non utilizzate, con reversale n. 5847 del 31.12.2015, per €. 23.148,56;	
	e) era stato rilevato, nondimeno, a valle dell'interlocuzione istruttoria che esso	
	era risultato privo della relazione dell'Organo di revisione e controllo;	
	f) la relazione di deferimento stigmatizza la circostanza che tutte le uscite di	
	cui al conto giudiziale n. 31555 risultavano imputate al cap. 305, denominato	
	<i>“Spese di rappresentanza per l'esercizio delle funzioni del presidente e dei</i>	
	<i>membri della giunta regionale”</i> , in assenza o quanto meno dubbia	
	riscontrabilità e/o verificabilità dei requisiti formali e sostanziali legittimanti	
	le stesse, secondo i pacifici approdi interpretativi della giurisprudenza	
	contabile;	
	g) il magistrato relatore si interroga, inoltre, circa la legittimità	
	dell'imputazione al fondo economale di spese tutt'altro che necessarie e	
	urgenti, rimarcando che nell'ambito della gestione delle risorse finanziarie da	
	parte delle amministrazioni pubbliche, le spese c.d. <i>“economali”</i> costituiscono	
	una deroga o eccezione rispetto all'ordinaria programmazione degli acquisti e	
	sono, in generale, tese a far fronte ad esigenze impreviste ed indifferibili,	
	risultando l'Economo responsabile quale agente contabile in sede giudiziale	
	delle somme ricevute in anticipazione e dovendo dimostrare la regolarità dei	
	pagamenti eseguiti, estendendosi tale responsabilità anche all'Organo di	
	4	

	revisione dell'Ente che avesse omesso il controllo del conto o il rilievo;	
	h) egli rimarca, infine, che tali conclusioni non apparivano inficiate dalla	
	circostanza dell'esplicita inclusione delle spese di rappresentanza tra quelle	
	effettuabili dall'economo, prevista dal r. r. n. 3 del 2012, dal momento che la	
	rubrica dell'articolo, denominata " <i>minute spese</i> ", comunque era tesa a	
	restringere l'ambito oggettivo della previsione a quegli esborsi che vantassero	
	i requisiti indefettibili della non programmabilità e imprevedibilità;	
	i) infatti, nonostante l'imputazione contabile al capitolo delle spese di	
	rappresentanza, alcune delle uscite rendicontate sono state ritenute	
	palesamente di altra natura eppure riconducibili alle previsioni dell'art. 5,	
	comma 1, del regolamento, mentre altre hanno presentato una caratterizzazione	
	dubbia così risultando, almeno <i>prima facie</i> , non scaricabili, quali: spese di	
	ristorazione (<i>catering</i> e <i>coffee-break</i>), prive dei requisiti propri delle spese di	
	rappresentanza, non inquadrabili nella nozione di " <i>generi di conforto</i> " e	
	neppure in quella di " <i>piccole spese inerenti il cerimoniale e le pubbliche</i>	
	<i>relazioni della Regione</i> " cui faceva riferimento, accanto alle spese di	
	rappresentanza, l'art. 5, comma 1, lett. c) del regolamento, per le quali,	
	comunque, non constava documentalmente né la partecipazione dei soggetti di	
	cui all'art. 7, comma 1, della l. n. 21 del 1986 né il provvedimento dispositivo	
	ivi previsto; spese sostenute dal Presidente p.t. della Giunta regionale ai sensi	
	dell'art. 7, comma 1, della l. r. n. 21 del 1986, in mancanza di indicazioni circa	
	l'evento istituzionale che le aveva occasionate; spese di viaggio e soggiorno di	
	relatori di convegni, per le quali dalla documentazione non emergeva il	
	carattere di rappresentanza, peraltro non suscumbibili neppure nelle altre	
	tipologie di cui all'art. 5, comma 1, del regolamento per le quali, comunque,	
	5	

	non constava documentalmente il provvedimento dispositivo richiesto dall'art.	
	7, comma 1, della citata l. r. n. 21 del 1986; spese per la fornitura di coppe,	
	targhe <i>et similia</i> per manifestazioni sportive, le quali, in assenza del medesimo	
	provvedimento dispositivo, sembravano sostanziarsi, in realtà, nell'indiretta	
	concessione di contributi, al di fuori delle previsioni della l. r. 7 ottobre 2009,	
	n. 40, " <i>Testo Unico della normativa in materia di sport</i> ", (come sarebbe	
	risultato evidente dalle richieste di contribuzione delle Associazioni	
	organizzatrici degli eventi e dalle note indirizzate al Servizio Affari Generali	
	della Presidenza dall'Assessore di riferimento) e, comunque, delle procedure	
	deliberative prescritte dalla citata l. r. n. 21 del 1986; nonché per la fornitura	
	di coppe, targhe <i>et similia</i> per manifestazioni di altra natura, che presentavano	
	analoghi profili dubbi mancando evidenza documentale del rispetto delle	
	procedure prescritte per l'ottenimento di contributi regionali e per le quali,	
	comunque, non constava documentalmente il provvedimento di cui all'art. 7,	
	comma 2, della l. r. n. 21 del 1986; spese per la fornitura di oggettistica,	
	astrattamente riconducibile al cerimoniale, ma in assenza di specificazioni	
	relative alla finalità perseguita;	
	l) infine, sono state ritenute palesemente illegittime le spese per cravatte,	
	sciarpe, stole <i>et similia</i> e quelle prive di motivazione;	
	m) la relazione, altresì, ha segnalato che, salvo alcune eccezioni, servizi e	
	forniture erano stati acquisiti rivolgendosi agli stessi operatori economici, dei	
	quali non constava l'inserimento negli elenchi ufficiali di cui all'art. 24 del	
	regolamento regionale n. 3 del 2012 ed in apparente difformità dal principio di	
	rotazione, mancando comunque la dimostrazione dei presupposti per eventuali	
	deroghe all'operatività del sopra richiamato principio; oltre che il possibile	
	6	

	illegittimo frazionamento della fornitura di premi e trofei per il “ <i>omissis</i> ”,	
	ripartita in due distinti ordinativi in favore di fornitori diversi, l’uno	
	dell’importo di €. 1.998,00 e l’altro di € 3.000,00, entrambi al netto dell’IVA,	
	in contrasto con quanto stabilito dall’art. 51, co. 1, del regolamento regionale	
	che fissa il limite di €. 5.000,00 per ogni singolo intervento;	
	n) in particolare, secondo il Magistrato relatore, ove il Collegio condividesse	
	le suesposte notazioni, resterebbero addebitabili alla sig.ra Buffi numerose	
	partite di spese, sul totale rendicontato di €. 56.851,44, per un complessivo	
	importo allo stato ritenuto non scaricabile di €. 52.635,12 , sia quanto	
	all’imponibile che al versamento della relativa imposta, avendo	
	l’Amministrazione in conformità alla normativa vigente provveduto alla	
	scissione dell’IVA sulle operazioni di acquisto in regime di c.d. <i>split payment</i>	
	(art. 1, co. 629, legge di stabilità 2015, 23 dicembre 2014, n. 190), motivo per	
	cui (salvi i casi di esenzione) ad ogni ordine di pagamento dell’imponibile	
	segue l’ordine di pagamento dell’imposta, venendo dettagliati in apposita	
	tabella, predisposta dall’Istruttore ed a cui si rimanda, partitamente, tutti gli	
	esborsi rendicontati con l’indicazione degli elementi emersi in sede istruttoria	
	e, conseguentemente, degli addebiti per assenza di giustificazione delle spese.	
	2. Con nota di deposito del 6 febbraio 2023 , l’ Organo Requirente regionale	
	ha rassegnato le proprie conclusioni, a norma dell’art. 147, co. 2 c.g.c.,	
	condividendo le argomentazioni del Magistrato relatore e chiedendo alla	
	Sezione giurisdizionale di non scaricare il conto e pronunciare condanna	
	dell’Economo del Servizio Affari Generali della Presidenza della Giunta della	
	Regione Liguria per l’esercizio 2015 al rimborso in favore della Regione	
	Liguria della somma di €. 52.635,12 o, comunque, quella di cui lo ritenesse	
	7	

	debitore.	
	3. Con memoria depositata in data 24 febbraio 2023, si è costituita in giudizio	
	l'agente contabile, sig.ra Michela Buffi, con il patrocinio dei difensori indicati	
	in epigrafe, chiedendo in via preliminare la declaratoria di estinzione del	
	presente giudizio, avente ad oggetto un conto depositato il 30 gennaio 2017 e,	
	pertanto, da considerarsi già estinto al momento del deposito della relazione	
	del Magistrato istruttore (16 settembre 2022), risultando decorso il termine	
	quinquennale per la definizione del giudizio stabilito dall'art. 150, comma 1,	
	c.g.c., in assenza di rilievi e/o contestazioni a carico dell'Economo	
	specificamente riferiti al conto in questione e non potendo rilevare,	
	contrariamente a quanto affermato nella medesima relazione di deferimento,	
	né gli annuali periodi di sospensione feriale, né l'ulteriore sospensione dei	
	termini <i>ex lege</i> prevista nel periodo iniziale dell'emergenza pandemica da	
	Covid-19.	
	Nel merito ed in via principale, previa riunione dell'odierno giudizio con il	
	giudizio di responsabilità che dovesse essere instaurato dalla Procura regionale	
	con riferimento alla medesima vicenda (ai sensi dell'art. 148, comma 5, c.g.c),	
	nonché previo espletamento degli adempimenti istruttori necessari ad accertare	
	la regolarità delle spese contestate, ha chiesto di dichiarare infondati i rilievi	
	formulati dal Relatore, per l'insussistenza di qualsivoglia pregiudizio	
	patrimoniale a carico dell'Ente e/o di irregolarità addebitabili alla sig.ra Buffi,	
	sulla scorta delle considerazioni di seguito sintetizzate.	
	a) La normativa vigente in materia di spese economali all'epoca dei fatti non	
	prevedeva che detti esborsi fossero necessariamente correlati a esigenze	
	impreviste ed indifferibili, secondo requisiti di necessità e urgenza imposti	
	8	

	esclusivamente per le acquisizioni in economia (art. 4, commi 2 e 3) e non per	
	le spese di rappresentanza, anzi il già menzionato art. 5 del r. r. n. 3 del 2012	
	consentendo la possibilità di effettuare mediante la cassa economale i	
	pagamenti relativi a numerose tipologie di spese, ampie ed eterogenee, purché	
	corrispondenti al catalogo elencato alle lett. a-r e rientranti nella soglia di “euro	
	10.000 per ogni singolo intervento”, ridotta a €. 5.000 dal successivo art. 51	
	per gli economi periferici, quale era la sig.ra Buffi, come confermato dalla nota	
	circolare del Dirigente Settore Amministrazione Generale della Regione	
	Liguria 6 ottobre 2014, laddove viene precisato che “per quanto riguarda,	
	<i>invece, le minute spese, entro il limite di € 10.000,00 iva esclusa, riferite alle</i>	
	<i>fattispecie tassativamente indicate all'articolo 5, comma 1, del regolamento</i>	
	<i>regionale n. 3/2012 e ss.mm.ii., non è prevista la formulazione di apposita</i>	
	<i>programmazione e può provvedere l'Economo con i fondi messi a disposizione</i>	
	<i>dello stesso, ai sensi dell'articolo 40 del citato regolamento regionale”.</i>	
	b) Le spese di rappresentanza di una Giunta Regionale risultano <i>ex ante</i>	
	difficilmente programmabili/prevedibili nella loro precisa consistenza,	
	essendo rimesse a valutazioni ampiamente discrezionali (quanto all'oggetto e	
	alla tempistica) effettuate volta per volta dal Presidente e dagli Assessori in	
	merito alle modalità di partecipazione della Regione ai singoli eventi, a	
	maggior ragione tale evidenza dovendo valere in un giudizio di conto relativo	
	all’anno 2015, nel corso del quale (a seguito delle consultazioni elettorali del	
	31 maggio) si era insediata una nuova Giunta, di indirizzo politico opposto a	
	quella uscente.	
	c) La l. r. 28 dicembre 2022, n. 16, recante “Disposizioni collegate alla legge	
	<i>di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2023 (Disposizioni</i>	
	9	

	<i>per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)”, al riguardo, aveva</i>	
	dettato disposizioni di interpretazione autentica (ad applicazione retroattiva),	
	concernenti sia l’art. 7 della l. r. n. 21 del 1986 (art. 54), che gli artt. 5 e 27 del	
	r. r. n. 3 del 2012 (art. 55), così <i>“smentendo”</i> anche l’assunto del Relatore	
	relativo al requisito della necessaria imprevedibilità delle <i>“minute spese”</i> , che	
	sarebbe restato immanente nella medesima <i>rubrica legis</i> .	
	d) L’Economo nella specie aveva effettuato una <i>“verifica di carattere</i>	
	<i>esclusivamente formale e cartolare delle spese”</i> , nei termini in cui era tenuto a	
	norma dell’art. 5 della citata fonte regolamentare, non essendo legittimato ad	
	esimersi o <i>“a sindacare nel merito le scelte sulle singole spese, rientranti nella</i>	
	<i>sfera di discrezionalità demandata alla Presidenza della Giunta Regionale”</i> .	
	e) Parimenti, nessun rilievo avrebbe potuto muoversi in ordine alle modalità di	
	compilazione del conto giudiziale, avendo l’Economo utilizzato un apposito	
	<i>facsimile</i> fornito dal Settore Ragioneria della Regione, che non prevedeva la	
	produzione di allegati relativi alle pezze giustificative delle spese economali,	
	per il resto risultando i rendiconti semestrali vistati, verificati ed approvati	
	nelle modalità previste dall’art. 53 del medesimo regolamento, in assenza di	
	rilevi da parte del Collegio dei Revisori, producendone i verbali di verifica.	
	f) Vengono allegate osservazioni predisposte dalla medesima sig.ra Buffi	
	relative alle singole spese economali, che riferiscono ai casi specifici le	
	suesposte considerazioni generali, allegando ulteriore documentazione nella	
	disponibilità della stessa, in particolare relativamente ai seguenti ordini: n. 10	
	(pubblicazione del necrologio per la morte della madre del consigliere	
	omissis), n. 22 (partecipanti al convegno internazionale <i>“omissis”</i>), n. 42	
	(riedizione dello spazio <i>“omissis”</i>), nn. 44 e 64 (composizione della	
	10	

	delegazione omissis, rappresentanze dell'imprenditoria ligure e programma	
	delle attività svolte), n. 46 (circostanze del omissis), nn. 50 e 74 (fotografie dei	
	manufatti donati con riportato il logo della Regione Liguria), n. 54 (circostanze	
	dell'iniziativa "omissis"), nn. 68 e 72 (elementi di contesto dell'evento	
	"omissis"), n. 70 (occasione del meeting con esponenti omissis), n. 76 (quadro	
	raffigurante un Madonna con Bambino in argento per "omissis" con il omissis),	
	n. 78 (lanterne in filigrana d'argento per doni consegnati in occasione di	
	"incontri istituzionali"), n. 81 (Protocollo di azioni stipulato in occasione della	
	omissis), n. 83 (circostanze del brindisi natalizio), rimettendosi ai poteri	
	istruttori del Collegio.	
	In subordine e per scrupolo difensivo, la difesa insta per l'esercizio del potere	
	riduttivo, ai sensi dell'art. 83, r.d. n. 2440 del 1923 e dell'art. 52, r.d. n. 1214	
	del 1934, in considerazione dell'omessa vigilanza sull'operato della sig.ra	
	Buffi da parte dei soggetti tenuti a verificare la regolarità delle spese	
	economali, i quali non avevano sollevato alcun rilievo; nonché del ragionevole	
	affidamento della sig.ra Buffi sulla costante prassi seguita dall'Economato	
	della Presidenza della Giunta Regionale negli anni precedenti (la quale non	
	aveva mai dato luogo a contestazioni di sorta) in merito alle spese che potevano	
	essere pagate mediante la cassa economale; infine, della mancanza, nel	
	contesto della normativa in materia vigente all'epoca dei fatti, di precise	
	indicazioni sulla nozione e la portata delle spese economali relative alla	
	Presidenza regionale, segnatamente per quanto concerne le spese di	
	rappresentanza, come confermato dalla successiva emanazione di apposite	
	disposizioni di interpretazione autentica (artt. 54 e 55 della l.r. cit. n. 16 del	
	2022).	
	11	

	4. In ottemperanza all’ordinanza istruttoria, assunta dal Collegio alla data	
	dell’udienza del 30 marzo 2023, con nota del 9 giugno 2023, il Segretario	
	Generale provvedeva a depositare i riscontri richiesti, ripartiti con riferimento	
	ai singoli ordini di pagamento oggetto di rilievi e resi accessibili tramite un	
	apposito <i>link</i> ad una piattaforma istituzionale contenente gli atti.	
	Con memoria del 7 luglio 2023 , le difese hanno svolto repliche autorizzate,	
	insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate. Infatti, dalla	
	disamina di tali produzioni sarebbe rimasto confermato che: “ <i>le iniziative</i>	
	<i>organizzate direttamente dalla Regione (v. le mail di invito alle personalità</i>	
	<i>interessate, trasmesse dalla casella di posta elettronica del Presidente della</i>	
	<i>Giunta Regionale)</i> rientravano nel novero degli eventi di rappresentanza e le	
	<i>relative spese non hanno avuto ad oggetto occasioni di mera convivialità; ciò</i>	
	<i>si ricava, tra l'altro, dalla circostanza che gli inviti sono stati rivolti a figure</i>	
	<i>istituzionali di vertice nonché a esponenti di rilievo del mondo economico e</i>	
	<i>della società civile, in conformità a quanto stabilito dall'art. 7 della l.r. n.</i>	
	<i>21/1986 ("Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza</i>	
	<i>istituzionale della Regione"; v. anche le disposizioni di interpretazione</i>	
	<i>autentica di tale legge, dettate dall'art. 54 della recente l.r. n. 16/2022);</i>	
	<i>relativamente alle ulteriori iniziative organizzate da terzi, il ricorso alla cassa</i>	
	<i>economale della Regione è stato legittimamente disposto, volta per volta, dagli</i>	
	<i>Assessori competenti in materia, in relazione alla partecipazione a tali eventi</i>	
	<i>di alte personalità e/o di soggetti di particolare levatura nei rispettivi settori</i>	
	<i>di attività. (...) viene depositato in giudizio un nuovo prospetto (ad</i>	
	<i>integrazione di quello già prodotto come ns. doc. 5) in merito alle singole spese</i>	
	<i>economali contestate dal Magistrato Relatore, corredato dalle osservazioni</i>	
	12	

della sig.ra Buffi (...). Inoltre, si produce ulteriore documentazione (medio tempore reperita dalla sig.ra Buffi) idonea a comprovare la sussistenza dei presupposti per il ricorso alla cassa economale per gli ordini di pagamento nn. 9, 24 e 62.”.

6. All’udienza di discussione del **30 novembre 2023**, sulle questioni preliminari poste dalle difese, il **Pubblico Ministero** ha ribadito che il presente giudizio non può essere dichiarato estinto, in considerazione dell’applicabilità della sospensione feriale dei termini, di cui all’art. 1 della legge n. 742 del 1969, oltre che della sospensione da Covid -19, di cui all’art. 85 del d. l. n. 18 del 2020, richiamando ulteriori precedenti analoghi di questa Sezione.

Nel merito della vicenda, il Requirente si è riportato al proprio antecedente circostanziato inquadramento circa gli impatti della novella interpretativa.

Ha affermato, altresì, che conclusioni definitive potevano essere tratte, a valle delle integrazioni istruttorie, sostenendo la legittimità delle spese di rappresentanza che avessero accresciuto il prestigio e la proiezione esterna della Regione in eventi significativi, che avessero coinvolto Enti/Istituzioni/Personalità di livello pari o superiore, in difetto dovendo risponderne l’Economo.

In particolare, sono state ritenute ammissibili e scaricabili tutte le spese sostenute in occasione della visita di una delegazione omissis e per i necrologi.

Di contro, sono stati ritenuti non scaricabili, con richiesta di addebito al contabile, i seguenti esborsi: premi per la “omissis” e trofei, coppe, medaglie per vari eventi, tra cui lo “omissis”, “omissis” ed il “omissis” (per oltre €.

5.000, considerando l’IVA), trattandosi di contribuzioni non consentite, come asseverato anche dalle note di richiesta degli Assessori ed in assenza di

	provvedimento autorizzativo; <i>catering</i> per lo “omissis”, in assenza di elementi	
	idonei ad identificare le autorità esterne coinvolte, nonché dei caratteri di	
	rappresentanza della spesa; <i>catering</i> “omissis”, per quasi €. 2.000 in relazione	
	ad una evento esterno non consentito, come quello per la “omissis”; spese	
	minori come il <i>coffee break</i> per gli esponenti di omissis, in difetto delle	
	caratteristiche dell’attività istituzionale; salvo svolgere ulteriori	
	approfondimenti istruttori, doni di rappresentanza (cravatte, sciarpe, stole),	
	benché astrattamente ammissibili, in assenza di prova della finalità	
	istituzionale perseguita, risultando acquistati per quasi €.1.000 anche tre pezzi	
	in filigrana d’argento senza alcuna evidenza delle esigenze sottese; pasti offerti	
	dal Presidente p.t. della Giunta (omissis), palesemente estranei ad esigenze di	
	rappresentanza; quadro in argento per il omissis, quale inammissibile regalo	
	<i>ad personam</i> ; <i>cocktail</i> natalizio (per quasi €. 4.000), in assenza di proiezione	
	esterna con esponenti significativi ed attinenza all’attività istituzionale, per la	
	presentazione della nuova Giunta ed a beneficio della generica cittadinanza,	
	risultando pacificamente inammissibile sostenere con fondi pubblici la	
	propaganda politica.	
	In considerazione della documentazione allegata in atti, ritenuta idonea ad	
	impattare sull’elemento soggettivo dell’agente contabile in termini di assenza	
	di colpa grave, il P.M. si è rimesso al Collegio per il conseguente eventuale	
	esonero dalla condanna per le seguenti spese, seppur non ritenute di	
	rappresentanza: <i>catering</i> “omissis”, vista la nota dell’Assessore omissis del 27	
	marzo 2015; <i>catering</i> “omissis”, per i contenuti della lettera di richiesta del 6	
	maggio 2015; <i>catering</i> “omissis”.	
	Il Requirente si è rimesso alla Sezione quanto all’esercizio del potere riduttivo.	
	14	

	Ricevuta la parola, l' Avv. Maoli ha insistito per il totale discarico dell'agente	
	contabile, tenuto conto anche della novella di interpretazione autentica e della	
	documentazione acquisita, dal momento che il medesimo non era che un	
	funzionario esecutivo, dovendosi escludere per tutte le spese in questione la	
	sussistenza dell'elemento soggettivo a suo carico, non potendo l'Economo	
	sindacare la " <i>caratura</i> " di un evento, né l'accrescimento della proiezione	
	esterna dell'Ente e/o la significatività dei rapporti istituzionali sottesi, di tal	
	che anche il P.M. aveva sostenuto l'astratta ammissibilità di numerosi esborsi.	
	L' Avv. Stagnaro , riportandosi agli atti, ha insistito sull'inapplicabilità della	
	sospensione feriale anno per anno al termine quinquennale di estinzione del	
	giudizio di conto, in difetto potendosi sollevare questione di legittimità	
	costituzionale del codice di rito per eccesso di delega, risultando violato il	
	canone di ragionevole durata del processo.	
	Ha evidenziato, inoltre, il quadro di difficoltà operativa ove l'Economo era	
	costretto ad agire, nei termini in cui era dovuta intervenire nel 2022 una legge	
	di interpretazione autentica per fugare incertezze, attraverso un elenco di	
	casistiche ammissibili, risultando comunque tutte le spese censurate lecite, non	
	solo sotto il profilo sostanziale, in considerazione delle competenze legislative	
	ed amministrative proprie della Regione, istituzionalmente chiamata ad avere	
	contatti con associazioni di categoria e sportive, imprenditori, autorità civili,	
	militari e religiose; bensì anche sotto il profilo procedurale, essendo legittimo	
	anche un ordine dato per le vie brevi per esigenze occasionali ed urgenti.	
	Ha concluso ribadendo che l'Economo non avrebbe mai potuto " <i>mettersi alla</i>	
	<i>pari</i> " di Presidente ed Assessori, negando o assentendo singole spese, in	
	difetto dell'elencazione sopravvenuta nel 2022, dovendosi considerare il	
	15	

	positivo superamento di ben quattro livelli di controllo, cui era stato	
	assoggettato il conto in questione (Dirigenza servizio economato, Ragioneria,	
	Direttore Generale, Revisori dei Conti), in assenza di richieste e/o rilievi.	
	Ricevuta la parola il Vicedirettore Generale della Presidenza, dr. Avegno , egli	
	ha ribadito la massima correttezza dell'Amministrazione regionale e dei suoi	
	agenti, sulla scorta del buon funzionamento dei filtri e dei controlli esistenti,	
	nonché della conformità al diritto positivo valevole <i>ex tunc</i> delle spese	
	effettuate, unico parametro da tenere in considerazione, anche per valutare	
	l'elemento soggettivo. Conclusivamente, ha affermato che la Regione aveva	
	fatto “tesoro” di quest'esperienza, sviluppando l'infrastruttura tecnologica	
	oggi idonea a permettere in pochi giorni la definizione di una procedura	
	ordinaria di acquisto, senza sopperire con cassa economale per le esigenze	
	urgenti.	
	All'esito della discussione del giudizio, la causa è passata in decisione.	
	CONSIDERATO IN DIRITTO	
	La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla regolarità dei conti	
	dell'Economo del servizio “Affari Generali” della Presidenza della Giunta	
	della Regione Liguria, per l'anno 2015, alla luce dei profili di criticità sollevati	
	dal Magistrato deferente nella relazione istruttoria.	
	1. In via preliminare, il Collegio condivide la prospettazione del Magistrato	
	istruttore circa la tempestività del deposito della relazione n. 463/2022,	
	risultando il conto per cui è causa depositato il 30 gennaio 2017, in ragione	
	delle essenziali integrazioni documentali prodotte dall'Ente Regionale solo nel	
	corso del 2020 e del 2021, a seguito della richiesta istruttoria datata 2 novembre	
	2020 e considerando, comunque, che, ai fini del computo del termine	
	16	

	quinquennale di estinzione del giudizio di conto rilevano gli annuali periodi di	
	sospensione feriale ordinaria oltre che gli effetti sospensivi straordinari <i>ex lege</i>	
	discendenti dalla previsione dell'art. 85, comma 4, del decreto-legge 17 marzo	
	2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per	
	il che si reputa che il conto in oggetto non fosse estinto al momento del	
	deposito della relazione di deferimento, il 16 settembre 2022 (v. in senso	
	conforme Sez. Liguria, ord. 20.11.2020, n. 4; sent. 15.05.2017, n. 34;	
	29.07.2022, n. 70; 8.04.2023, n. 37; 18.05.2023, n. 41; 16.06.2023, n. 56 e	
	12.10.2023, n. 100; Sez. II App., 31.05.2001, n. 194; Sez. Abruzzo,	
	12.08.2019, n. 85 e 21.11.2013, n. 196; Sez. Umbria, 18.02.1999, n. 143 e	
	17.01.2019, n. 7).	
	Tanto in riferimento a quanto testualmente dispone l'art. 1 della legge 7 ottobre	
	1969, n. 742 e, quanto alla sospensione emergenziale (d.l. n. 18/2020), con	
	l'avvertenza che essa opera limitatamente al periodo 8 marzo - 31 maggio	
	2020, in virtù del decreto n. 38 del 16 marzo 2020, adottato dal Presidente di	
	Sezione ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.	
	Infatti, il termine di cinque anni di cui all'art. 150 c.g.c. ha senz'altro natura	
	processuale in quanto indica il periodo di tempo entro il quale deve avvenire il	
	deposito della relazione sul conto, adempimento che si iscrive nell'ambito di	
	un procedimento, il giudizio di conto, che, come ha avuto modo di osservare	
	la Corte costituzionale, “ <i>si configura essenzialmente come una procedura</i>	
	<i>giudiziale, a carattere necessario, volta a verificare se chi ha avuto maneggio</i>	
	<i>di denaro pubblico, e dunque ha avuto in carico risorse finanziarie provenienti</i>	
	<i>da bilanci pubblici, è in grado di rendere conto del modo legale in cui lo ha</i>	
	<i>speso, e dunque non risulta gravato da obbligazioni di restituzione (in ciò</i>	
	17	

	<i>consiste la pronuncia di discarico)”</i> (Corte cost., sent. n. 292 del 25 luglio	
	2001; cfr., in generale, Sez. giur. Liguria, sent. n. 1 del 10 gennaio 2022).	
	Invero, con la norma in questione (già con l’art. 2 della legge 14 gennaio 1994,	
	n. 20), il legislatore ha inteso trovare una sintesi equilibrata delle garanzie che	
	entrano in gioco, tra l’interesse pubblico oggettivo, di rilevanza costituzionale,	
	alla verifica della regolarità della gestione del denaro o dei beni della	
	collettività, finalizzato alla determinazione del corretto rapporto di	
	debito/credito fra l’agente contabile e l’ente pubblico (Corte conti, Sez. reg.	
	Sardegna, 5 ottobre 2004, n. 481) e l’interesse soggettivo delle parti (agente	
	contabile e P.A.) ad una sollecita definizione del rapporto tra esse	
	intercorrente.	
	Per il che, risultando pacifica la natura giurisdizionale del giudizio di conto e	
	dell’attività svolta dal magistrato relatore, si confermano manifestamente	
	infondate eventuali censure di costituzionalità relative al codice di rito per	
	eccesso di delega, rispetto a quanto disposto dalla legge n. 124 del 2015, in	
	relazione al canone di ragionevole durata del processo ed ai parametri di cui	
	agli artt. 24, 111, 117 Cost. e 6 della CEDU.	
	1.1 Inoltre, l’estinzione del giudizio presuppone il deposito di un conto	
	regolarmente formato, che consenta di avere contezza delle poste.	
	Invero, sebbene le Regioni non siano soggette alle prescrizioni dettate dal	
	d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella specie si evidenzia che il conto giudiziale	
	risulta redatto su un modello aggregato difforme da quello previsto dalla	
	normativa e generalmente utilizzato dagli Enti territoriali come schema di	
	riferimento (n. 23 del d.p.r. n. 194 del 31 gennaio 1996), secondo un prospetto	
	neppure contenente le basilari indicazioni prescritte dagli allegati, in	
	18	

	particolare C e D, della citata fonte regolamentare per la rendicontazione	
	amministrativa, pur nella chiusura in pareggio del medesimo, attraverso la	
	coincidenza dei valori contenuti nelle annotazioni effettuate nella parte sinistra	
	del “ <i>carico</i> ” delle somme anticipate, con quelle della parte destra in “ <i>scarico</i> ”	
	dell’importo speso e, per la rimanenza, restituito e riversato al tesoriere, con	
	conseguente insufficiente chiarezza e comprensibilità della relativa	
	informazione contabile.	
	In particolare, nella parte destra (in “ <i>scarico</i> ”) non vengono riportate le singole	
	spese sostenute, distinte per tipologia ed oggetto dell’ordine, dunque, con	
	l’evidenziazione per ogni categoria di spesa, dell’importo complessivo	
	corrispondente e del riferimento ai relativi buoni d’ordine di pagamento.	
	Le suddette indicazioni si rendono necessarie per consentire la verifica,	
	attraverso il solo esame del documento, del concreto utilizzo del fondo	
	economale, senza ricorso all’integrazione dei dati con documentazione	
	giustificativa aggiuntiva, dal momento che l’esame del conto deve, infatti,	
	potersi effettuare sulla base delle risultanze indicate nel modello e la	
	documentazione relativa va allegata solo ove espressamente richiesta dalla	
	Corte (art. 140, comma 5 c.g.c.), come avvenuto nella specie a fronte	
	dell’incompletezza del conto reso.	
	Inoltre, quanto alle modalità di “ <i>presentazione del conto</i> ”, l’art. 139, comma 2	
	del c.g.c. dispone che: “ <i>L’amministrazione individua un responsabile del</i>	
	<i>procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo</i>	
	<i>previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione,</i>	
	<i>previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli</i>	
	<i>organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente</i>	
	19	

competente.”.

Di contro, all’esito dell’interlocuzione istruttoria con l’Amministrazione, il conto è risultato anche privo della relazione dell’Organo di revisione e controllo, nonché dei verbali di verifica relativi all’effettuazione delle spese e delle eventuali osservazioni del suddetto Organo sulla gestione economica (cfr. art. 5 l. reg. 20.12.2012, n. 49), in ogni caso risultando prodotti dal medesimo agente contabile alcuni verbali del Collegio dei Revisori dei Conti della Regione (18 maggio 2015, n. 7 e 24 novembre 2017, nn. 26 e 27), contenenti verifiche estratte a campione anche di spese ritenute non scaricabili dal Magistrato istruttore, per cui è causa, individuate secondo la cronologia e la “rilevanza” della movimentazione economica sottesa, in assenza di rilievi da parte del suddetto Organo, tenuto *ex lege* alle pertinenti valutazioni, a presupposto della piena funzionalità del controllo giurisdizionale.

Quanto alla dichiarazione di riscontro della Ragioneria e degli Organi di controllo interno, istituzionalmente tenuti ad esaminare l’esatto adempimento degli obblighi inerenti ai conti giudiziali e, dunque, la loro corretta compilazione, per l’approvazione del conto giudiziale da parte della Giunta regionale (cfr. art. 49 reg. reg. n. 3 del 2012), il conto risulta esclusivamente sottoscritto da un funzionario per il “*visto di regolarità del settore ragioneria e contabilità*”.

Tanto premesso, la Sezione ha già considerato “*che il giudizio di conto trova i propri referenti costituzionali negli artt. 81, 97, 100 e 103 della Carta, ed è posto a garanzia della correttezza e della trasparenza delle pubbliche gestioni, sub specie della tutela dell’interesse oggettivo alla regolarità di gestioni finanziarie e patrimoniali (Corte cost., n. 114/1975). In questo quadro, è stato*

affermato il carattere indefettibile della responsabilità contabile e del giudizio con il quale essa viene fatta valere (Corte cost., n. 110/1970). La responsabilità contabile, quanto ad elementi costitutivi, a prescindere dalla specificità delle obbligazioni che incombono su coloro che hanno maneggio di beni e valori di pubblica pertinenza, si modella sullo stesso paradigma che caratterizza la c.d. responsabilità amministrativa (Corte cost., n. 371/1998) e richiede dunque quale elemento indefettibile la verifica di un danno a carico delle finanze pubbliche. A questa prospettiva si raccorda l'art. 149, c. 3, del codice di giustizia contabile, a mente del quale il giudice, quando non pronuncia discarico, liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile. Sulla distinzione tra discarico/non discarico e regolarità/non regolarità questa Corte si è ripetutamente espressa, osservando che il non discarico è la conseguenza di un ammanco, al cui ripiano il contabile deve essere condannato. La declaratoria di irregolarità, invece, può essere ricondotta alla mera inosservanza dei requisiti formali (Sez. II, n. 256/2020). Pertanto, è stato rimarcato che il riscontro della irregolarità del conto non ne preclude l'autonoma declaratoria, pur in mancanza di una contestuale pronuncia di condanna a carico del contabile nei cui confronti non sono state rilevate ipotesi di ammanco o di irregolarità della gestione di natura non formale (Sez. Liguria, n. 78/2023; Sez. Sicilia, n. 637/2019; Sez. Trento, n. 42/2013; Sez. Piemonte, n. 10/2008).” (cfr. cit. sent. n. 100/2023). Per tali ragioni, va dichiarata l'irregolarità del conto giudiziale n. 31555.

2. Nel merito, in relazione alle uscite di cui al citato conto giudiziale, tutte imputate al cap. 305 (“*Spese di rappresentanza per l'esercizio delle funzioni*

	<i>del presidente e dei membri della giunta regionale ”),</i> il Collegio ritiene di	
	valutare, secondo un’interpretazione sostanziale, le singole voci, evitando di	
	porre a carico dell’Economo anche spese che si siano rivolte a vantaggio	
	dell’Ente, in ragione del lecito perseguimento delle sue finalità istituzionali.	
	2.1 Del tutto non si condivide l’assunto difensivo secondo il quale l’Economo	
	fosse tenuto in specie ad una mera “ <i>verifica di carattere esclusivamente</i>	
	<i>formale e cartolare delle spese</i> ”, non essendo legittimato ad esimersi ovvero	
	“ <i>a sindacare nel merito le scelte sulle singole spese, rientranti nella sfera di</i>	
	<i>discrezionalità demandata alla Presidenza della Giunta Regionale</i> ”,	
	dovendosi affermare la necessità anche del riscontro da parte dell’agente	
	contabile della concreta utilità e rispondenza delle stesse ai fini pubblici propri	
	della Regione.	
	Quanto al principio dell’insindacabilità nel merito delle scelte discrezionali, in	
	relazione alla spesa di “ <i>rappresentanza</i> ” dell’Organo politico, eccetto dalle	
	difese, esso presuppone che il decisore pubblico compia una scelta tra più	
	soluzioni possibili, tutte legittime e non comprende, al contrario, scelte	
	funzionalmente deviate rispetto al superiore principio del buon andamento,	
	rammentando al riguardo che se non è permesso al giudice contabile di valutare	
	l’opportunità e la convenienza delle scelte effettuate dall’ente, attraverso un	
	controllo volto a sindacarne il “ <i>merito</i> ” o l’utilità della spesa, resta senz’altro	
	ammissibile, anzi doveroso, un giudizio <i>ex ante et in iure</i> di quelle scelte in	
	relazione al rispetto dei principi di congruità, logicità, ragionevolezza,	
	razionalità ed obiettività, così in presenza di spese di rappresentanza sostenute	
	in mancanza del presupposto dell’incremento del prestigio dell’ente verso	
	l’esterno, attraverso la verifica della conformità a legge degli atti posti in essere	
	22	

	(cfr. Sez. Sicilia, 13 febbraio 2014, n. 293; Sez. Liguria, 4 maggio 2022, n. 42).	
	Resta, pertanto, confermato l’ambito cognitivo del sindacato di questa Corte	
	per il corretto utilizzo del fondo economale, quale attività materiale di gestione	
	delle risorse finanziarie stanziare, pacificamente non esteso al merito delle	
	scelte discrezionali e circoscritto allo scrutinio della liceità delle spese alla	
	stregua del parametro di inerenza (cfr. Sez. Liguria, sent. 14.12.2023, n. 109).	
	2.2 Costituisce principio legislativamente sancito quello che vuole la gestione	
	delle spese pubbliche snodarsi attraverso il principio contabile applicato	
	concernente la programmazione di bilancio, attraverso poi le corrette	
	procedure di governo della spesa, nelle fasi dell'impegno, della liquidazione,	
	dell'ordinazione e del pagamento (cfr. art. 52 ed allegato n. 4/1 del d.lgs. n. 118	
	del 23.06.2011 per quanto attiene all’ordinamento contabile delle regioni).	
	Le spese economali costituiscono una deroga rispetto a tale scansione	
	procedimentale e sono, in linea di massima, dirette a fronteggiare esigenze	
	impreviste inerenti alle attrezzature e al materiale di consumo occorrente per il	
	funzionamento degli uffici, ovvero spese per le quali il ricorso alla ordinaria	
	procedura costituirebbe un ostacolo al buon andamento dell’azione	
	amministrativa, rivestendo, pertanto, carattere residuale e minimale rispetto	
	agli acquisti compiuti nell’ambito della programmazione generale e secondo	
	l’ordinario procedimento di spesa. Il codice dei contratti pubblici vigente per	
	tempo (d.lgs. n. 163 del 12.04.2006), infatti, ha disciplinato le acquisizioni in	
	economia di beni, servizi, lavori (art. 125) nella prospettiva della natura	
	derogatoria delle medesime rispetto alle procedure ordinarie.	
	L’ordinamento contabile della Regione Liguria, relativamente alla gestione del	
	servizio di economato , detta una disciplina articolata (già art. 72, c. 1, l.r. n.	
	23	

	15 del 26.03.2002, abrogata dalla l.r. n. 16/2022; art. 24, c.1, l.r. n. 5	
	dell'11.03.2008; artt. 1ss. reg. reg. n. 3 del 5.04.2012; artt. 1ss. reg. reg. n. 7	
	del 23.12.2016). Nello specifico, l' art. 24 della l. reg. 11 marzo 2008, n. 5	
	<i>(“Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto</i>	
	<i>legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori,</i>	
	<i>servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni”),</i> prevede al	
	comma 1 che <i>“Il servizio di economato della Giunta regionale provvede</i>	
	<i>all'affidamento di lavori, servizi e forniture di cui ai successivi commi, nonché</i>	
	<i>alle altre spese che per loro natura debbono farsi in economia. Tale servizio è</i>	
	<i>disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale”.</i>	
	La fonte regolamentare cui la legge fa rinvio è il <u>reg. reg. 5 aprile 2012, n. 3</u>	
	<i>(“Regolamento per il servizio di economato della Giunta regionale di cui</i>	
	<i>all'articolo 24 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5”),</i> che ha disciplinato	
	le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in economia, l'esecuzione delle	
	minute spese da parte dell'economo, la gestione dei fondi per il servizio di	
	economato e le relative modalità di anticipazione di somme e di	
	rendicontazione delle spese (art. 1, comma 2), così come modificato dal	
	regolamento regionale 19 giugno 2013, n. 5 (cfr. artt. 4, 5, 16, 25, 27, 40 e	
	53), vigente fino al 25 gennaio 2017, successivamente abrogato dall'art. 27 del	
	Regolamento n. 7 del 23 dicembre 2016 (<i>“Servizio di Economato della Giunta</i>	
	<i>Regionale”</i>).	
	Per quanto rileva, il testo vigente al tempo dei fatti, stabiliva che l'Economo	
	potesse effettuare, nel limite di €. 10.000 per ogni singolo intervento, soglia	
	ridotta a €. 5.000 dal successivo art. 51 della citata fonte regolamentare per gli	
	economi periferici, quale la sig.ra Buffi, le seguenti <i>“minute spese”</i> : <i>“a) spese</i>	
	24	

per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, di pezzi di ricambio ed accessori; b) riproduzioni di documenti e disegni, traduzione e copiatura di testi, servizi di interpretariato; c) **spese di rappresentanza e spese connesse allo svolgimento di incontri o riunioni all'interno dell'amministrazione;** d) spese di funzionamento della sede regionale di Bruxelles; e) spese per addobbi ed impianti in occasione di visite presso la Regione di autorità regionali, nazionali ed internazionali; f) spese per valori bollati; g) spese per noli, spedizioni ed imballaggio; h) **spese per omaggi floreali e necrologi in occasione della morte di personalità ovvero su motivata richiesta del Presidente della Giunta regionale;** i) spese relative al disimpegno di procedure concorsuali; j) spese connesse all'organizzazione di corsi di formazione professionale o di aggiornamento, pagamento quote di partecipazione a convegni, congressi, corsi o seminari di studio anche organizzati da altri enti; k) spese per il pagamento di sanzioni amministrative a carico della Regione: tali spese sono approvate con specifico rendiconto da parte del competente Direttore generale; l) spese per pedaggi, parcheggi, rimessaggi e altre spese connesse all'utilizzo di autovetture di servizio, anche a titolo di rimborso; m) spese sostenute per trasporti di Amministratori, personale dipendente o cose determinate da cause di servizio, anche a titolo di rimborso; n) spese per rimborso pasti sulla scorta di norme ed oneri contrattuali; o) spese relative ad accertamenti sanitari per il personale regionale; p) spese notarili, spese per contrazione di mutui e prestiti, nonché atti di concessione di garanzie fideiussorie; q) spese per anticipazione, anche mediante l'utilizzo di carte di credito, agli Amministratori per missioni e per spese di rappresentanza; r) spese per anticipazioni a dipendenti regionali che

	<i>si recano in trasferta; s) spese per imposte, tasse, diritti e spese connesse a</i>	
	<i>procedimenti giurisdizionali; t) spese per pagamenti di iscrizioni ad albi</i>	
	<i>professionali per il personale dirigente e dipendente, ove previsto da</i>	
	<i>disposizioni di legge o contrattuali; u) spese per riparazioni di immobili,</i>	
	<i>infissi, apparecchiature ed arredi, ivi compresa la manutenzione del verde</i>	
	<i>interno ed esterno, nonché di ogni altro oggetto complementare agli arredi</i>	
	<i>degli uffici; v) spese per il riciclo, lo smaltimento o il conferimento in discarica</i>	
	<i>di rifiuti; z) spese per acquisto di libri, quotidiani e periodici, anche mediante</i>	
	<i>abbonamento, e di altri prodotti editoriali, anche su supporto non cartaceo;</i>	
	<i>aa) spese per acquisti di timbri, targhe e cornici; bb) spese per acquisto di</i>	
	<i>cancelleria, materiali di consumo e prodotti connessi al funzionamento di</i>	
	<i>attrezzature d'ufficio; cc) spese per pubblicazione di avvisi su gazzette e</i>	
	<i>bollettini ufficiali o a carattere obbligatorio su mezzi di stampa; dd) spese per</i>	
	<i>vestiario per il personale dipendente ad uso istituzionale, anche a titolo di</i>	
	<i>rimborso; ee) spese per l'acquisizione di servizi, lavori o forniture di cui</i>	
	<i>all'art. 4, commi 2 e 3, nel caso ricorrano condizioni di particolare urgenza,</i>	
	<i>tali da non consentire neppure l'espletamento delle procedure di cottimo</i>	
	<i>fiduciario di cui all'articolo 20, fermo restando quanto previsto dagli articoli</i>	
	<i>13 e 14”.</i>	
	In particolare, quanto alle spese di rappresentanza, il testo originario della	
	norma legittimava le “c) spese di rappresentanza e per generi di conforto,	
	nonché piccole spese inerenti il cerimoniale e le pubbliche relazioni della	
	Regione”, mentre l’art. 7. (“Minute spese”) del reg. reg. 23 dicembre 2016, n.	
	7, ha, in seguito, autorizzato le “c) spese di rappresentanza e spese per	
	addobbi e piccole attrezzature in occasione di visite di personalità di rilievo	
	26	

presso l'Amministrazione regionale ovvero spese per omaggi floreali e necrologi".

Il comma 2 della norma stabilisce, poi, che *"L'elencazione delle fattispecie di ricorso alle minute spese ha carattere tassativo"*.

Sulla suddetta normativa di interesse è intervenuto il legislatore regionale disponendone l'**interpretazione autentica** ad opera dell'art. **55, comma 1, lettere a) e b), l. reg. 28 dicembre 2022, n. 16**, recante *"Disposizioni collegate alla legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2023 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023-2025)"*, che ha disposto: *"Il comma 1 dell'articolo 5 del r.r. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni e il comma 1 dell'articolo 7 del r.r. 7/2016 si interpretano, entrambi, nel senso che: a) per **"minute spese"** si intendono **tutte** le spese rientranti nelle tipologie elencate nel medesimo articolo purché siano d'importo non superiore rispettivamente a euro 10.000,00 IVA esclusa ovvero euro 5.000,00 IVA esclusa; b) la locuzione **"singolo intervento"** va interpretata con riguardo all'oggetto e al fatto storico interessato dalla minuta spesa e non solo con riguardo all'operatore economico individuato."*

2.3 L'esame del conto per cui è causa deve essere condotto altresì alla stregua della **l. reg. 28 agosto 1986, n. 21** (*"Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione"*), che detta la regolamentazione per la promozione e l'attuazione, da parte della Regione, delle iniziative ed attività volte a favorire la presenza istituzionale dell'Ente nel contesto sociale del territorio per il perseguimento le **finalità statutarie** nei campi di attività di interesse regionale (v. legge Statutaria 3 maggio 2005, n. 1).

In particolare, ai sensi dell'**art. 3**, (**“Convegni e congressi”**), **“1. La Giunta regionale può organizzare direttamente, anche con la collaborazione di Enti, Istituti, Associazioni ed organismi pubblici o privati, convegni, congressi, celebrazioni, mostre e rassegne che abbiano riferimento alle finalità ed ai campi di attività di cui all'art. 1. 2. La Giunta regionale può concorrere e partecipare all'organizzazione da parte di altri soggetti delle manifestazioni di cui al comma precedente, anche mediante contributi finanziari e l'apporto di materiale, strutture e documentazioni proprie. L'erogazione dei contributi è deliberata previa presentazione di idonea documentazione di spesa. 3. Nei settori di intervento regionale per i quali le leggi prevedono fondi per attività di cui ai precedenti due commi, le spese ed i contributi relativi saranno erogati esclusivamente sui fondi predetti secondo i criteri e con le modalità stabiliti nelle leggi che li disciplinano.”** Secondo quanto dispone il successivo **art. 5** (**“Adesioni a specifiche iniziative”**), **“1. Al fine di assicurare la presenza istituzionale della Regione nel contesto della collettività ligure, la Giunta regionale, su proposta del Presidente, può aderire anche con la concessione di contributi, ad iniziative, manifestazioni ed attività rientranti nelle finalità di cui all'art. 1. 2. La domanda di contributo deve essere formulata dagli Enti, Istituti, Associazioni, Organismi e Comitati e deve essere sottoscritta da chi ne ha rappresentanza. 3. La Giunta regionale può concedere l'adesione e i contributi finanziari di cui al presente articolo ai soggetti indicati al secondo comma che non perseguano fini di lucro per iniziative od attività di notevole interesse e per interventi connessi ad avvenimenti di particolare rilievo nell'ambito regionale che rechino lustro alla immagine della Regione e alle attività della sua popolazione. 4. **Non possono essere concessi contributi a****

	<i>norma del presente articolo per attività ed interventi previsti da leggi statali</i>	
	<i>e regionali, per i quali dette leggi prevedono la possibilità di contributi della</i>	
	<i>Regione. 5. L'erogazione dei contributi è deliberata previa presentazione di</i>	
	<i>idonea documentazione di spesa. 6. La Giunta regionale, nella determinazione</i>	
	<i>del contributo, deve tener conto della rilevanza dell'iniziativa in rapporto ai</i>	
	<i>problemi della Regione Liguria e delle Comunità locali, del carattere</i>	
	<i>nazionale, regionale o locale, dell'avvenimento, della partecipazione degli</i>	
	<i>Enti locali, della spesa complessiva occorrente e delle disponibilità</i>	
	<i>finanziarie, che devono essere indicate nella domanda.”. Infine, l’art. 7</i>	
	<i>(“Rappresentanza”) prevede che: “1. La Giunta regionale, il Presidente e i</i>	
	<i>componenti della Giunta regionale possono assumere spese di</i>	
	<i>rappresentanza connesse alle funzioni da essi esercitate e consistenti negli</i>	
	<i>inviti ed ospitalità d'uso nei rapporti con Amministratori pubblici, autorità</i>	
	<i>civili e religiose, personalità, esponenti delle categorie economiche e delle</i>	
	<i>forze sociali, dell'informazione, della cultura, alti dirigenti in occasione di</i>	
	<i>cerimonie, riunioni ed incontri cui partecipano i soggetti di cui sopra. 2. Il</i>	
	<i>Presidente della Giunta regionale può, altresì, disporre doni di</i>	
	<i>rappresentanza in occasione di visite di controllo o di ricorrenze e festività</i>	
	<i>riconosciute, conferire premi di rappresentanza, quali coppe, targhe e</i>	
	<i>medaglie e disporre forme di partecipazione regionale a celebrazioni e</i>	
	<i>commemorazioni di interesse pubblico”.</i>	
	Anche tale norma è stata resa oggetto di “ interpretazione autentica ”, come	
	indica testualmente la rubrica dell'art. 54, specificamente nei commi 1 e 2,	
	lettere a) -c), della l. reg. 28 dicembre 2022, n. 16 , prevedendo che: “a) le	
	parole « inviti ed ospitalità d’uso » si interpretano nel senso di ricomprendere	
	29	

forme di accoglienza e ristoro (quali, a titolo esemplificativo, pernottamenti, pranzi, cene, rinfreschi, coffee break e generi di conforto)” (co. 1); “b) le parole «**Amministratori pubblici, autorità civili e religiose, personalità, esponenti delle categorie economiche e delle forze sociali, dell’informazione, della cultura, alti dirigenti**» si interpretano nel senso di ricomprendere soggetti locali, nazionali, internazionali, loro delegazioni e accompagnatori”;

“c) le parole «**cerimonie, riunioni ed incontri**» si interpretano nel senso di ricomprendere anche convegni, colazioni, pranzi, cene e manifestazioni e iniziative promosse dalla Regione o da altri soggetti, ritenuti istituzionalmente rilevanti per le finalità di cui all’articolo 1 della l.r. 21/1986 e successive modificazioni e integrazioni, e che non coinvolgono unicamente soggetti appartenenti all’amministrazione” (co. 1); “a) la parola “**disporre**” si interpreta nel senso di ricomprendere ogni indicazione, anche per le vie brevi, da parte del Presidente” (co. 2); “b) le parole «**doni di rappresentanza**» si interpretano nel senso di ricomprendere, a titolo esemplificativo, manufatti e oggetti di artigianato locale, prodotti tipici del territorio, oggetti per la persona (quali cravatte e foulard, recanti logo istituzionale, et similia), omaggi floreali, oggetti artistici o recanti riferimento simbolico all’ente o al territorio ligure o comunque atti a promuovere l’ente o il territorio ligure” (co. 2); “c) le parole «**celebrazioni e commemorazioni di interesse pubblico**» si interpretano nel senso di ricomprendere anche manifestazioni e iniziative promosse dalla Regione o da altri soggetti ritenute istituzionalmente rilevanti per le finalità di cui all’articolo 1 della l.r. 21/1986 e successive modificazioni e integrazioni” (co. 2).

2.4 Gran parte delle spese ritenute non scaricabili, inoltre, riguardano la

fornitura di premi, coppe, targhe *et similia* per manifestazioni sportive, che anche il P.M. ha ritenuto sostanzarsi, in realtà, nell'indiretta concessione di contributi, al di fuori delle previsioni della **l. reg. 7 ottobre 2009, n. 40, “Testo Unico della normativa in materia di sport”** e, comunque, delle procedure deliberative prescritte dalla citata l. reg. n. 21 del 1986.

In generale, si rimanda all'**art. 5. (“Funzioni della Regione”)**, come modificato nel corso dell'esercizio da ultimo dall'art. 150 della l. reg. 10 aprile 2015, n. 15, specificamente quanto agli interventi per la promozione di attività sportive, avendo disposto il capo IV, prevedendo in particolare all'art. 22.

(“Manifestazioni e sportive”) che: *“1. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, promuove e sostiene, in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, o organizza autonomamente, la realizzazione di manifestazioni sportive nonché di iniziative volte alla promozione dello sport, di particolare rilievo che presentino caratteristiche tali da recare lustro all'immagine della Regione e rivestano particolare interesse nel panorama sportivo internazionale. 2. La Regione, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dal Programma regionale di cui all'articolo 7, concede contributi per la realizzazione di manifestazioni di rilevanza regionale o sovraregionale che interessino in tutto o in parte il territorio della regione. 3. Le istanze per le iniziative di cui ai commi 1 e 2 sono presentate da: a) comuni singoli, associati e enti parco; b) Omissis c) istituzioni scolastiche e Università; d) CONI, CIP, Federazioni Sportive, Discipline Sportive Associate e Associazioni Benemerite del CONI, Enti di Promozione sportiva; e) società sportive dilettantistiche che propongono e organizzano direttamente le iniziative; f) gruppi sportivi senza*

scopo di lucro e comitati organizzatori appositamente costituiti per la realizzazione di specifici eventi sportivi. 4. Gli atti relativi alle iniziative di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altri soggetti, contengono l'indicazione della Regione quale soggetto promotore ovvero partecipante all'organizzazione. 5. La mancata realizzazione delle manifestazioni sportive di cui ai commi 1 e 2 oggetto di finanziamento regionale comporta la revoca del contributo assegnato.”.

È noto che solo a seguito della Riforma del Titolo V, Parte Seconda, della Costituzione, operata con legge cost. 18 ottobre 2001 n. 3, l'**ordinamento sportivo**, già presente nella legislazione ordinaria, è entrato a far parte del nostro sistema costituzionale, antecedentemente ricevendo una tutela indiretta attraverso artt. 32 e 33 Cost, per l'alto valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico al medesimo connaturato. La nuova formulazione dell'art. 117, comma 3, infatti, nell'assegnare allo Stato e alle Regioni le attribuzioni inerenti all'esercizio della potestà legislativa, inserisce la materia “*ordinamento sportivo*” tra quelle affidate dal legislatore alla competenza c.d. concorrente, consistente in un'attribuzione complessa di potestà legislativa in cui è affidata alle Regioni la potestà legislativa “*di dettaglio*”, mentre allo Stato compete la determinazione dei “*principi fondamentali della materia*”.

Al riguardo, il Collegio rileva che la normativa ligure sia completa, configurandosi quale “*Codice*” in materia di ordinamento sportivo disciplinante pressoché tutti gli aspetti rimessi alla potestà regionale e, in particolare, regolando le funzioni e gli interventi di promozione e di programmazione, i criteri di corresponsione dei contributi per l'impiantistica e

	per la realizzazione di manifestazioni ed attività sportive, le forme di	
	collaborazione tra la regione, le altre amministrazioni ed i soggetti	
	dell'ordinamento sportivo, nonché i caratteri della formazione per le figure	
	professionali del settore.	
	Specificamente, quanto alla concessione di contributi ed ausili, centrale	
	rilevanza assume il “ Programma regionale di promozione sportiva ” (art. 7),	
	approvato dal Consiglio regionale-Assemblea legislativa, su proposta della	
	Giunta, con la conseguenza che nella specie i medesimi Assessori allo sport	
	succedutisi nella compagine di Giunta hanno fatto presente che diverse istanze	
	di operatori a vario titolo nel settore non fossero accoglibili ai sensi della l. reg.	
	n. 40/2009, in difetto dei requisiti e delle modalità <i>ex lege</i> , rimettendo al	
	decisore il vaglio di eventuali finanziamenti e/o l'erogazione di premi e <i>gadget</i>	
	a norma della l. reg. n. 21/1986 (v. <i>infra</i>), nonostante tale fonte normativa, in	
	generale, prevedesse un divieto di duplicazione degli interventi, quanto ai	
	fondi ed ai contributi già previsti e disciplinati da fonti statali e regionali.	
	3. Restano noti i requisiti formali e sostanziali legittimanti spese facoltative	
	come le numerose in questione, secondo i pacifici approdi interpretativi della	
	giurisprudenza di legittimità, anche in sede nomofilattica e, in particolare,	
	secondo i granitici e copiosi orientamenti di questa Corte, in sede	
	giurisdizionale (sia di responsabilità, che di conto) e di controllo, la quale,	
	supplendo alla mancanza sul piano normativo di una disciplina generale della	
	materia (cfr. artt. 141 r. d. 23 maggio 1924, n. 827 e 92 d.p.r. 27 febbraio 2003,	
	n. 97), da tempo ne ha enucleato restrittivamente la relativa nozione; di tal che	
	possono ritenersi ammissibili quali “ spese di rappresentanza ” imputabili ad	
	un soggetto pubblico solo gli esborsi inerenti ai fini istituzionali dell'Ente,	
	33	

destinati a soddisfarne la funzione rappresentativa esterna al fine di accrescerne il prestigio nel contesto sociale in cui si colloca intrattenendo pubbliche relazioni e che siano, inoltre, effettuati in occasione di eventi di elevata rilevanza sociale ed economica, muniti dei caratteri dell'ufficialità e dell'eccezionalità.

Connotazioni, quest'ultime, le quali non potrebbero ricorrere in normali ed ordinarie occasioni di incontro, a vantaggio di soggetti appartenenti alla stessa amministrazione e, comunque, di individui non rappresentativi delle soggettività esterne cui si rivolge la comunicazione istituzionale ovvero di una indeterminata cerchia di beneficiari per mera convivialità, dal momento che l'attività istituzionale deve svolgersi nelle sedi pertinenti ed al di fuori di incontri meramente conviviali, secondo criteri di decoro, sobrietà ed economicità, rilevando anche i presupposti, sotto il profilo formale, dell'adozione di una forma regolamentare di “autodisciplina” da parte dell'Ente, nonché di una corretta rendicontazione/contabilizzazione (v. *ex multis*, Cass. pen., Sez. VI, 9.07.2020, n. 20535; id. 23.02.2017, n. 16528; 6.11.2012, n. 10135; 1.02.2006, n. 10908; Cass., Sezioni unite, 19.10.2022, ord. n. 30892; Cass. civ. Sez. Trib., 17.02.2016, n. 3087 e 1.08.2019, n. 20731; Corte conti, Sez. giur. Liguria, 31.12.2018, n. 330; 14.01.2019, n. 1 e 21.10.2020, n. 83; id. 11.08.2021, n. 160; 16.06.2023, n. 56 e 14.12.2023, n. 109; Sez. Lazio, 17.06.2009, n. 1181 e 6.06.2016, n. 177; Sez. Sicilia, 13.02.2014, n. 293; Sez. Friuli-Venezia Giulia, 31.12.2010, n. 216; Sez. Toscana, 10.07.2013, n. 246; Sez. Campania, 11.07.2013, n. 936; Sez. Abruzzo, 17.12.2022, n. 11; Sez. riun., 12.12.2014, n.59; Sez. d'App. Sicilia, 7.10.2016, n. 141; Sez. I App., 20.4.2004, n.192 e 19.7.2016, n. 266; Sez. II

	App., 18.07.1990, n. 234; 17.01.2002, n.106; 20.03.2007, n. 64; 25.08.2010,	
	n. 338 e 3.07.2023, n. 178; Sez. III App., 11.01.2023, n. 22; Sez. reg. controllo	
	Liguria n. 21 dell'8.04.2014, quanto alle spese di ristorazione; Src. Lombardia	
	nn. 98 del 2014, 5 e 178 del 2017, 6 e 19 del 2021; Src. Emilia Romagna, n.	
	122 del 2021; Src. Marche n. 4 del 2015.	
	Come evidenziato dal Magistrato deferente, quanto alla liceità dell'utilizzo per	
	la spendita a titolo di rappresentanza della cassa economale, la medesima	
	giurisprudenza ha richiesto il rispetto dei tetti di valore fissati nel regolamento	
	di contabilità dell'Ente, oltre che la natura imprevedibile ed urgente	
	dell'acquisto rispetto alla programmazione di bilancio, ed il suo carattere	
	residuale e minimale (per cui l'ordinario procedimento di spesa e le procedure	
	concorrenziali sarebbero di ostacolo al buon andamento), nonché, in generale,	
	l'esistenza di un atto preventivo di autorizzazione indicante l'evento e della	
	documentazione giustificativa che dettagliatamente comprovi la sussistenza di	
	tutti i presupposti (v. anche Sez. giur. Puglia, 11.01.2023, n. 12; Sez. III App.,	
	11.01.2023, n. 22; Sez. Liguria, sent. 29.07.2022, nn. 70-72; 7.04.2022, n. 39;	
	10.08.2021, n. 156; id 21.12.2021, n. 227; 27.07.2020, n. 52; 16.06.2023, n.	
	56).	
	Ciò in quanto, evidentemente, la cassa economale non può essere utilizzata con	
	<i>“funzione di partita di giro”</i> attraverso una <i>“gestione di pronta cassa”</i> ed in	
	assenza di impegno contabile (con una sorta di inversione della procedura	
	ordinaria di spesa: cfr. in termini Sez. giur. Calabria, 31.07.2017, n. 192).	
	Peraltro, in ossequio all'art. 194 del r.d. n. 827 del 23.05.1924, l'onere della	
	prova dell'inerenza delle spese grava sull'agente contabile, tenuto a rendere	
	conto della propria gestione, dimostrando la regolarità dei pagamenti eseguiti	
	35	

	nella suddetta gestione di cassa in stretta correlazione agli scopi per i quali	
	sono state disposte le anticipazioni (cfr. Sez. Liguria, 11 gennaio 2022, n. 2).	
	L'agente contabile, nella specie, ha prodotto cospicue integrazioni	
	documentali, al pari dell'Ente regionale, non sempre sufficienti, come si dirà.	
	Quanto ai cennati requisiti legittimanti le spese di rappresentanza (sostanziali:	
	«bussola» della stretta inerenza ai fini istituzionali e scopo promozionale	
	dell'azione/immagine dell'ente; rispetto della normativa in materia di contratti	
	pubblici ed osservanza di criteri di ragionevolezza, congruità, sobrietà, decoro,	
	economicità (osservati <i>ex ante</i>) in relazione all'evento, ai vincoli di bilancio ed	
	ai valori di mercato, nonché del crisma dell'ufficialità e dell'eccezionalità dello	
	stesso rispetto all'ordinaria attività amministrativa di spesa con legittimazione	
	attiva in capo agli Organi di vertice e destinatari qualificati rappresentativi	
	degli enti cui appartengono; e formali: autodisciplina dell'ente previa	
	adozione di regolamenti conformi alla giurisprudenza contabile;	
	rendicontazione analitica e corretta gestione contabile), come rimarcato dal	
	P.M., senza dubbio è maturato un “ <i>diritto vivente</i> ”, per cui la legittimità della	
	normativa in argomento può essere accertata solo nel significato in cui questa	
	vive, quale attribuitole dall'Organo nomofilattico e/o dai giudici comuni per	
	l'effetto di “ <i>numerosa</i> ” pronunce succedutesi nell'uniformità e nella costanza	
	di contenuti.	
	Tale sintagma, infatti, compendia il valore vincolante della “ <i>communis opinio</i> ”	
	maturata nella giurisprudenza e nella dottrina in ordine al significato normativo	
	da attribuire ad un precetto normativo, secondo « <i>il "sistema giurisprudenziale"</i>	
	<i>formatosi, nel difetto di espresse disposizioni</i> » ed al cospetto di una	
	“ <i>giurisprudenza pressoché unanime della Corte di cassazione, da considerare</i>	
	36	

	<i>perciò alla stregua di diritto vivente”, in cui la contraria interpretazione “è</i>	
	<i>sempre stata disattesa”</i> (v. Corte cost., sent. 11 dicembre 1974, n. 276; 16	
	aprile 1982, n. 7; 29 dicembre 1982, n. 242; 30 aprile 1984, n. 120; 20 giugno	
	1984, n. 178; 7 giugno 1996, n. 187; 29 maggio 2013, n. 107).	
	L’esistenza nella specie di un “ <i>diritto vivente</i> ”, lungi da un connotare un	
	qualche iato col diritto positivo, come sostenuto dalla difesa, influisce	
	sull’ambito del potere interpretativo di quest’ultimo spettante al giudice	
	comune.	
	La rilevanza riconosciuta dalla Corte costituzionale al “ <i>diritto vivente</i> ”,	
	comporta infatti che, qualora una determinata interpretazione di una	
	disposizione che abbia assunto tale carattere permetta di ritenere privi di	
	consistenza i dubbi di legittimità costituzionale, è a questa che il giudice	
	comune deve attenersi e, conseguentemente, egli resta sostanzialmente privato	
	della facoltà di offrire della disposizione una differente esegesi (v. sent. 24	
	luglio 2009, n. 239).	
	Nella giurisprudenza costituzionale è, infatti, consolidato il principio, divenuto	
	<i>jus receptum</i> , in virtù del quale, prima di sollevare una questione di legittimità	
	costituzionale, tale giudice ha l’onere di sperimentare se della disposizione	
	censurata possa essere offerta, nell’osservanza degli ordinari criteri	
	ermeneutici, un’interpretazione c.d. “ <i>adeguatrice</i> ”, in grado di porla al riparo	
	da censure, risultando l’onere dell’interpretazione costituzionalmente orientata	
	quale requisito di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale	
	(cfr. Corte cost., sent. 22.10.1966, n. 356; 27.07.1989, n. 456 e 21.07.2000, n.	
	319).	
	Ciò in quanto, altrimenti, la scelta dell’autorità giudiziaria remittente	
	37	

	rappresenterebbe una rinuncia alla propria indeclinabile funzione ermeneutica e la proposizione della questione risulterebbe utilizzata “<i>in modo assolutamente distorto</i>”, quale “<i>improprio tentativo per ottenere dalla Corte costituzionale l’avallo a favore di un’interpretazione, contro un’altra interpretazione</i>”, in “<i>una sorta di revisione in grado ulteriore delle interpretazioni offerte</i>” (v. Corte cost. 30.07.1984, n. 240; 10.12.1987, n. 515; 14.12.1994, n. 427; 22.10.1996, n. 356; 15.04.2011, n. 139; 10.05.2012, n. 117). Ad ogni modo, la priorità dell’interpretazione conforme a Costituzione anche rispetto al “<i>diritto vivente</i>” può desumersi dalla stessa supremazia della Carta rispetto alle altre fonti e nella specie, senz’altro, la giurisprudenza contabile consolidata in materia appare conforme ai parametri costituzionali applicabili alla spesa pubblica (tra cui v. gli artt. 81, 97, 117 e 119 Cost.), anche considerando la situazione congiunturale in cui versa il Paese, la quale impone un oggettivo e progressivo suo contenimento, in particolar modo delle spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, dunque da considerarsi necessariamente “<i>recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica</i>” (Sez. reg. controllo Lombardia, del. 19.01.2017, n. 5), oggetto di grande attenzione da parte del legislatore statale, in termini di ampliamento dei controlli della Corte dei conti, nonché di progressiva imposizione di vincoli finanziari cogenti e di principio per il coordinamento della finanza pubblica (cfr. Corte cost., sent. 4.06.2012, n.139; 6.03.2014, n. 39; Corte conti, Sez. Riun. spec. comp., 5.11.2014, n. 59). 4. Occorre dare una valutazione, sotto un profilo di compatibilità costituzionale, delle disposizioni interpretative sopravvenute, dettate dagli artt.	
	38	

	54, co. 1 e 2, lettere a) - c) e 55, co. 1, lettere a) - b) della l. reg. 28.12.2022, n.	
	16.	
	L'analisi della Corte costituzionale ha riguardato le norme di interpretazione	
	autentica, astrattamente ammissibili come particolare estrinsecazione della	
	funzione legislativa ex art. 70 Cost., sulla base del principio di ragionevolezza,	
	quale <i>“strumento di misura della retroattività di una legge interpretativa”</i> ,	
	<i>“test specifico di costituzionalità”</i> per misurare l'abnormità di una legge, <i>“tale</i>	
	<i>da evitare che la disposizione retroattiva possa trasmodare in un regolamento</i>	
	<i>irrazionale ed arbitrariamente incidere sulle situazioni sostanziali poste in</i>	
	<i>essere da leggi precedenti o possa contrastare con altri principi o valori</i>	
	<i>costituzionali specificamente protetti”</i> , che viene ricondotto al principio di	
	uguaglianza avverso ingiustificate disparità di trattamento (art. 3 Cost.) ovvero	
	a disposizioni diverse (come l'art. 97 Cost.), nel bilanciamento degli interessi	
	pubblici coinvolti e preservando la coerenza interna dell'ordinamento, per la	
	<i>“salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a</i>	
	<i>tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento giuridico (...) e</i>	
	<i>il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario”</i>	
	(Corte cost., 02.07.1957, n. 118; 21.04.1994, n. 153; 23.11.1994, n. 397;	
	28.03.2008, n. 74; 30.09.2011, n. 257; 17.12.2013, n. 308; 02.04.2014, n. 69).	
	L'interpretazione ragionevole è stata oggetto di numerose decisioni da parte	
	della Corte, facendo riferimento alla sussistenza di contrasti esegetici,	
	divergenze interpretative o dottrinali, <i>“gravi ed insuperabili anfibologie e</i>	
	<i>contrastanti applicazioni”</i> nel <i>“diritto vivente”</i> e riconoscendo la legittimità	
	dell'intervento (autenticamente) interpretativo, e quindi, retroattivo del	
	legislatore, non solo nei casi di grave incertezza normativa, ma anche nei casi	
	39	

	ove egli si limiti a selezionare uno dei possibili significati che possono	
	ricavarsi dalla disposizione interpretata restando autenticamente nell'alveo	
	desumibile dal precetto originario che la medesima già in origine esprimeva,	
	sempre se risulti giustificato da <i>“motivi imperativi di interesse generale”</i> (ai	
	sensi della giurisprudenza della Corte EDU) in modo <i>“da bilanciare effetti</i>	
	<i>retroattivi anche a danno dei diritti acquisiti dai soggetti interessati”</i> e	
	rispettoso del principio del <i>“legittimo affidamento”</i> del cittadino nella	
	sicurezza giuridica, connaturato allo Stato di diritto (Corte cost.. sent.	
	10.12.1981, n. 187; 17.12.1985, n. 349; 11.06.1999, n. 229; 22.11.2000, n. 525	
	e 27.07.2000, n. 374; 15.07.2005, n. 282 e 26.06.2007, n. 234; 28.03.2008, n.	
	74; 23.05.2008, n. 170; 11.06.2010, n. 209; 26.01.2012, n. 15; 29.05.2013, n.	
	103; 26.09.2014, n. 227).	
	Rivolgendosi in particolare alla capacità di incidere sui rapporti tra giudice e	
	legislatore, la Consulta non ha mancato di evidenziare la diversità di azione dei	
	due poteri, legislativo e giudiziario, in osservanza del principio di divisione,	
	rimarcando che la norma di natura interpretativa <i>“opera sul piano delle fonti,</i>	
	<i>senza toccare la potestà di giudicare, limitandosi a precisare la regola astratta</i>	
	<i>ed il modello di decisione cui l'esercizio di tale potestà deve attenersi,</i>	
	<i>definendo la fattispecie normativa..., al fine di assicurare coerenza e certezza</i>	
	<i>del diritto”</i> , a tutela dei diritti di azione, difesa, parità delle parti e giusto	
	processo ex artt. 24, 111 e 113 Cost, dovendosi comunque applicare il limite	
	del giudicato (v. Corte cost., sent. 27.07.1992, n. 374; 23.11.1994, n. 39;	
	23.05.2008, n. 170; 2.04.2009, n. 94; 11.06.2010, n. 209; 4.07.2014, n. 191;	
	14.07.2015, n. 150; 16.12.2015, n. 260 e, da ultimo, 11.01.2024, n. 4).	
	Infatti, la previa indicazione normativa rischia di ridurre il contributo operativo	
	40	

	del giudicante a mera esecuzione dell'interpretazione legislativa precostituita,	
	incontrando egli il limite testuale della disposizione da interpretare	
	nell'esercizio dell'attività ermeneutica ex art. 12 delle preleggi, potendosi	
	sostanziare il vizio del c.d. eccesso di potere legislativo, dato che “con	
	<i>richiamo alla funzione giurisdizionale, non può essere consentito di</i>	
	<i>risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie, violando i principi</i>	
	<i>relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti</i>	
	<i>la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, determinando lo sbilanciamento</i>	
	<i>tra le due posizioni in gioco. (citando quali precedenti le sentenze n. 191 del</i>	
	<i>2014, n. 176 del 2013, n. 186 del 2013, n. 85 del 2013, n. 94 del 2009 e n. 374</i>	
	<i>del 2000)”.</i>	
	Nella specie, come si è detto, non risultano incertezze giurisprudenziali circa	
	le norme “interpretate”, in quanto gli indirizzi riferiti in relazione alle spese di	
	rappresentanza appaiono coerenti, costanti e compatibili con la Costituzione.	
	Nondimeno, è sopravvenuto l'intervento legislativo in questione avente ad	
	oggetto norme ormai in vigore da quasi 38 anni (l. reg. n. 21/1986) ed anche	
	fonti non legislative abrogate da oltre un quinquennio (reg. reg. n. 3/2012).	
	Occorre, pertanto, verificare preliminarmente se il dato testuale possa essere	
	interpretato <i>secundum Constitutionem</i> , prima di ritenere necessitato l'accesso	
	alla giustizia costituzionale, offrendo una lettura costituzionalmente orientata	
	della novella, qualificatasi d'interpretazione autentica di fonti normative	
	regionali, primarie e secondarie, dovendosi concludere nel senso che	
	quest'ultima non appare in grado di incidere, condizionandolo concretamente,	
	il giudizio di conto in corso, dal momento che presupposti essenziali delle	
	disposizioni interpretate – pena l'incostituzionalità – restano i medesimi	
	41	

	concetti elaborati dal “ <i>diritto vivente</i> ” in tema di spese di rappresentanza e su	
	ciò che occorre provare, in sede giudiziale “ <i>sul</i> ” conto, ai fini del discarico	
	dal punto di vista della documentazione e degli elementi giustificativi delle	
	spese ammissibili.	
	Di tal che, anche in considerazione dei citati limiti imposti dalla Consulta	
	all’attività di interpretazione autentica del legislatore, tra cui la ragionevolezza	
	dell’intervento interpretativo ed il divieto di ingerenza nei giudizi in corso, la	
	novella si conferma priva di incidenza e rilevanza in causa, in relazione all’art.	
	54, in quanto norma interpretativa dei concetti espressi dall’art. 7 della legge	
	reg. n. 21/1986 per enucleare le spese di rappresentanza, dovendo sempre	
	valere a presupposto delle disposizioni interpretate i basilari concetti di liceità	
	elaborati dal “ <i>diritto vivente</i> ”, sottesi agli eventi ed ai doni della categoria.	
	In difetto, ove si ritenesse che l’intervento legislativo abbia legittimato <i>ex post</i>	
	per via interpretativa e con certezza l’intero coacervo delle spese economali,	
	altresì lo <i>jus superveniens</i> avrebbe a qualificarsi come innovativo ed	
	ampliativo, eccedente la portata precettiva teorica delle disposizioni	
	precedenti, sul piano della plausibile estensione del significante delle	
	disposizioni interpretate, quindi senz’altro irretroattivo e cogente,	
	eventualmente, solo <i>pro-futuro</i> .	
	Diversamente, quanto all’art. 55 della novella, ove dispone che per “ <i>minute</i>	
	<i>spese</i> ” si intendono “ <i>tutte le spese</i> ” rientranti nelle tipologie elencate	
	nell’articolo interpretato, purché d’importo non superiore rispettivamente alle	
	soglie di €. 10.000,00 ovvero €. 5.000,00 (IVA esclusa), pur ponendosi detta	
	norma in distonia con il quadro ordinamentale generale in tema di gestioni	
	economali (v. ad es. l’art. 153 del t.u.e.l), si condivide l’inquadramento offerto	
	42	

	dalla Procura, non potendosi rinvenire specifici ed inequivoci referenti	
	normativi che possano fungere da parametro interposto in un ipotetico giudizio	
	di costituzionalità, dovendo le regioni legiferare “ <i>secondo i principi di</i>	
	<i>coordinamento della finanza pubblica</i> ”, nel rispetto della disciplina di	
	principio contenuta nelle varie leggi statali cogenti per le medesime, ai sensi	
	dell’art. 119, co. 2 Cost.	
	Infatti, il par. 7.1 dell’All. n. 4/2 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (“ <i>Principio</i>	
	<i>contabile applicato concernente la contabilità finanziaria</i> ”) si limita ad	
	includere tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro anche il fondo	
	economale, così sostanzando una gestione di cassa in regime di anticipazione,	
	che deve chiudere in pareggio entro il 31 dicembre di ciascun anno, non	
	essendo ammessi né riporti alla gestione successiva dei fondi eventualmente	
	rimasti alla fine dell’esercizio, né la formazione di residui attivi e passivi.	
	Invero, nella specie avrebbe potuto ritenersi dubbio lo stesso significato del	
	regolamento regionale del 2012, nel testo storico, nei termini in cui prevedeva	
	la possibilità di ricorrere alla cassa economale per ampie categorie di spese,	
	anche ove le stesse non fossero state connotate da imprevedibilità e non	
	programmabilità e sino ad una soglia economica molto elevata (€. 5.000 /	
	10.000).	
	Si aggiunga che la Regione Liguria, attuando il proprio Statuto (art. 61) aveva	
	adottato una propria legge di contabilità, vigente all’epoca dei fatti, ovvero la	
	l.r. 26.03.2002, n. 15, il cui art. 72 aveva recato la disciplina del Servizio di	
	Economato, rinviando alla stessa fonte regolamentare di specificare “ <i>la natura</i>	
	<i>delle spese, il limite massimo entro cui le medesime devono essere contenute,</i>	
	<i>le modalità delle anticipazioni e dei pagamenti, della resa del conto e della</i>	
	43	

sua approvazione da parte del direttore generale competente”.

Il richiamato regolamento – ove illegittimo – sarebbe stato suscettibile di disapplicazione da parte di questa Corte, al fine di ritenere l’illiceità dei provvedimenti attuativi e l’irregolarità della gestione contabile, potere che più non compete al Giudicante rispetto alla sopravvenuta fonte primaria.

Nondimeno, il Collegio rileva che, in base all’elencazione recata dal predetto regolamento regionale, già nel testo storico, quella economale, lungi dal costituire una deroga, ammessa in via eccezionale, ai procedimenti che governano la spesa delle pubbliche amministrazioni, si configura quale modalità ordinaria di gestione delle spese, in assenza di programmazione ed effettuazione sui pertinenti capitoli, con nocumento della correttezza delle procedure di governo di spesa, nonché della chiarezza e della trasparenza del bilancio, quale “*bene pubblico*”, nell’*accountability* democratica imposta dal mandato conferito agli amministratori dal corpo elettorale, allo scopo di consentire a tale strumento di assolvere alla propria funzione di indirizzo (v. Corte cost., *ex multis*, sent. n. 384 del 17 ottobre 1991; n. 60 del 5 aprile 2013, n. 39 del 6 marzo 2014; n. 184 del 20 luglio 2016; n. 18 del 14 febbraio 2019; n. 4 del 28 gennaio 2020).

Peraltro, all’incrementare delle soglie di valore, vengono, per l’effetto, accresciuti anche i rischi di *mala gestio*, che si intensificano progressivamente all’allontanarsi dalle regole di ordinata tenuta della contabilità.

5. Pertanto, il Collegio riscontra come fosse la stessa normativa regionale a consentire l’utilizzo della cassa economale anche per spese diverse da quelle urgenti e, nel ricordare che è raccomandabile limitare un siffatto utilizzo, conseguentemente considera che l’aver fatto gravare le spese in questione sul

	fondo economale non costituisce un uso improprio del medesimo, in termini	
	di irregolarità idonea ad inficiare il discarico degli esborsi.	
	Quanto al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, dati i limiti	
	di importo delle spese, si rammenta che il citato art. 125 del Codice al tempo	
	consentisse l'affidamento diretto dei servizi e delle forniture da parte del	
	responsabile del procedimento, procedura utilizzata dall'Economo, per lo più	
	a seguito di verifiche informali di offerte/preventivi per analoghe prestazioni,	
	specie nella ristorazione, orientandosi secondo il criterio del prezzo più basso.	
	Inoltre, l'art. 27, comma 1, del regolamento n. 3/2012, ammetteva che:	
	<i>“L'economo effettua(sse) le minute spese di cui all'articolo 5 interpellando,</i>	
	<i>ove possibile, uno o più operatori economici, anche al di fuori degli elenchi di</i>	
	<i>cui all'articolo 24, comma 1, purché debitamente motivando, ed emettendo</i>	
	<i>l'ordinativo di cui all'articolo 28, comma 5, previo accertamento della</i>	
	<i>copertura di spesa, impegnata con le modalità di cui all'articolo 40.”.</i>	
	Nella specie, pur non rintracciandosi nei provvedimenti di spesa una puntuale	
	motivazione delle scelte effettuate dall'Economo, né l'indicazione	
	dell'inserimento o meno negli elenchi ufficiali del fornitore individuato, nel	
	ricordare che è raccomandabile diversificare gli operatori economici cui	
	affidare commesse pubbliche, anche nelle suddette ipotesi, in ossequio ai	
	generali principi di rotazione e parità di trattamento, per l'anzidetto il Collegio	
	non ritiene trattarsi di irregolarità idonea ad inficiare il discarico delle somme	
	in questione.	
	5.1 Tanto premesso, il Collegio ritiene che siano discaricabili le spese in cui	
	è contestata la programmabilità e la mancanza dell'urgenza (tra cui, anche i	
	buoni nn. 1 e 2, per €. 2.720,00 e IVA per €. 598,40, del 30.03.2015).	
	45	

	La Sezione, a valle dell'approfondimento istruttorio, altresì, ritiene lecite e	
	rispondenti a fini pubblici, quindi totalmente scaricabili, le spese seguenti.	
	Quanto agli ordini di pagamento nn. 7 e 8 , del 30.03.2015 (per €. 3.045,64,	
	oltre IVA di €. 296,36), in relazione al pernottamento dei relatori al convegno	
	internazionale “ <i>omissis</i> ”, con promotori omissi e con il patrocinio della	
	Regione, trattasi di spese di rappresentanza sostenute su istanza dall'Assessore	
	al Bilancio, Patrimonio, Istruzione, Formazione e Università (omissis, con nota	
	del 20.11.2014), indirizzata al Servizio Affari Presidenza, in occasione di	
	un'importante manifestazione per il territorio genovese e ligure.	
	Invero, aderendo alla prospettazione difensiva e senza alcuna rilevanza nella	
	specie della novella di interpretazione autentica, la relativa spesa risulta	
	“ <i>assunta</i> ” da parte dell'Assessore mediante una formale motivata richiesta,	
	avanzata con nota scritta e protocollata, all'Economo della Sede al fine di	
	provvedere, come richiesto dalla legge regionale n. 21 del 1986, all'art. 7,	
	comma 1, in relazione ad “ <i>inviti ed ospitalità d'uso</i> ” effettuati “ <i>in occasione</i>	
	<i>di cerimonie, riunioni ed incontri</i> ”, nell'ambito di iniziative promosse dalla	
	Regione e/o da altri soggetti istituzionali senz'altro ammissibili.	
	Analogamente, deve ritenersi quanto ai buoni nn. 18-19 e 28-29	
	(rispettivamente per €. 430,91 ed IVA per €. 43,09; e per €. 286,36 ed IVA per	
	€. 28,64, del 26.05.2015 e del 18.06.2015), per il viaggio ed il pernottamento	
	dei relatori al convegno co-organizzato dalla Regione “ <i>omissis</i> ”, su richiesta	
	dell'Assessore alla Sanità (nonché Vice Presidente della Giunta, omissis, con	
	note del 29.04.2015 e del 15.05.2015), indirizzata al Servizio Affari	
	Presidenza, che ha evidenziato la rilevanza dell'evento e il carattere di	
	rappresentanza della spesa.	
	46	

	Del pari, si reputano scaricabili le spese di cui ai buoni nn. 20 e 21 (€ 286,36	
	ed IVA per € 28,64), del 26.05.2015, in relazione al viaggio ed al	
	pernottamento del relatore al convegno universitario di presentazione del	
	“omissis”, su richiesta formulata del medesimo Assessore alla Sanità,	
	indirizzata al Servizio Affari Presidenza (nota del 29.04.2015), in relazione	
	alla rilevante iniziativa, promossa e co-organizzata dalla Regione.	
	Sono scaricabili anche tutte le spese sostenute in occasione della visita	
	istituzionale al Presidente Toti di una delegazione omissis della città di	
	omissis, con particolare riferimento ai buoni economici d’ordine nn. 44 e 45	
	(€ 2.500,00 ed € 550,00 per IVA), del 21.10.2015, per l’affitto della sala	
	“omissis” presso omissis in cui svolgere una cena di gala, in data 25 settembre	
	2015, e nn. 64 e 65 (€ 3.750,00 ed € 375,00 per IVA), del 26.11.2015, per la	
	fornitura del relativo servizio di <i>catering</i> , richiesto per 50 persone.	
	Come anticipato, ai sensi dell’art. 3 della l.r. n. 21/1986, era consentito alla	
	Giunta regionale organizzare direttamente, anche con la collaborazione di Enti,	
	Istituti, Associazioni ed organismi pubblici o privati, celebrazioni, congressi,	
	mostre e rassegne che avessero “ <i>riferimento alle finalità ed ai campi di attività</i>	
	<i>di cui all’art. 1</i> ”, disponente che “ <i>le iniziative e le attività, volte a favorire la</i>	
	<i>presenza istituzionale della Regione nel contesto sociale del territorio per le</i>	
	<i>finalità stabilite negli artt. 4 e 5 dello Statuto nei campi di attività di interesse</i>	
	<i>regionale, s[ia]no promosse ed attuate dalla Regione Liguria</i> ” e l’art. 5,	
	comma 1, dello Statuto (“ <i>Rapporti internazionali</i> ”) richiama la responsabilità	
	del “ <i>Presidente della Giunta (che) promuove e, previa comunicazione</i>	
	<i>all’Assemblea Legislativa, conclude accordi con Stati e intese con enti</i>	
	<i>territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati dalle leggi</i>	
	47	

	statali”, al fine di realizzare forme di collegamento con Stati esteri.	
	Nella specie, oltre ad essere stati prodotti dalla Regione la specifica	
	composizione della suddetta delegazione estera ed il programma delle attività	
	organizzate in collaborazione con il Console onorario di riferimento, sono stati	
	allegati anche gli inviti rivolti alle cariche istituzionali, del mondo economico,	
	culturale e dell'imprenditoria, inoltrati via e-mail dalla casella di posta	
	elettronica del Presidente della Giunta Regionale, con riscontri di presenza	
	indirizzati anche alla medesima sig.ra Buffi, che ha osservato che l’evento,	
	ripreso dai media, avesse <i>“posto le basi per un fruttuoso scambio con i membri</i>	
	<i>presenti della Confederazione omissis in termini economici e di partnership e</i>	
	<i>che pertanto non (potesse) essere ricondotto ad una mera occasione di</i>	
	<i>convivialità”</i> .	
	Attese la portata (sovra)nazionale e la rilevanza istituzionale del medesimo,	
	nonché l’inerenza rispetto all’attività istituzionale della Regione, le spese in	
	esame risultano sostanzialmente scaricabili, non soltanto in quanto spese di	
	rappresentanza, ma anche in quanto strettamente strumentali	
	all’organizzazione di un evento complesso (v. Sez. Liguria, 28.04.2023, n. 37).	
	Quanto agli ordini di pagamento nn. 54 e 55 (€ 1.800,00, oltre € 180,00 per	
	IVA), del 26.11.2015, in relazione alla fornitura del servizio di <i>catering</i> per un	
	aperitivo per un <i>“centinaio abbondante”</i> di persone (<i>“premiati ed il pubblico</i>	
	<i>presente”</i>) al termine dell’iniziativa <i>“omissis”</i> , promossa dall’Associazione	
	<i>"omissis"</i> , il 18 novembre 2015, si osserva che le relative spese sono state	
	disposte ai sensi dell'art. 7 l.r. n. 21/86, come forma di partecipazione regionale	
	a iniziative rilevanti ammesse (v. <i>ante</i>).	
	Infatti, richiesto l’intervento Regionale dalla stessa Associazione per la	
	48	

	38esima edizione dell’iniziativa, al fine di premiare un elenco di soggetti	
	distintisi nella società e nelle professioni liguri, il Dirigente del servizio Affari	
	generali “su indicazione del Presidente della Giunta” ha ordinato all’Economo	
	di provvedere nel limite di spesa di €. 2.000,00 (nota del 5.11.2015), come	
	avvenuto, con un importo complessivamente modesto (pari a €. 18,00 per	
	persona), che ha assicurato un sobrio brindisi per onorare i premiati, come	
	documentato dalle evidenze fotografiche e dalle notizie stampa prodotte dalla	
	Buffi.	
	Si ritengono anche scaricabili le spese sostenute con i buoni d’ordine nn.	
	62 e 63 (€. 1.008,00, oltre ad IVA per €. 221,76), del 26.11.2015, per la	
	fornitura di targhe e medaglie per l’evento “ <i>omissis</i> ”, svoltosi dal 3 al 5	
	novembre 2015, in quanto l’evento risulta rientrare nell'ambito della	
	manifestazione “ <i>omissis</i> ” (giunta alla 20esima edizione “ <i>omissis</i> ”),	
	organizzata da <i>omissis</i> su formale affidamento deliberato dalla Giunta	
	regionale. Per tale spesa, seppur di natura sostanzialmente contributiva ed a	
	valle dell’istruttoria, è risultato comprovato il rispetto delle procedure stabilite	
	in materia della legge regionale, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della l.r. 21/86 ed	
	“ <i>assunta</i> ” dal competente Assessore alle Politiche giovanili, Scuola Università	
	e Formazione (<i>omissis</i> , con nota di richiesta del 16.10.2015), a fronte di una	
	iniziativa di grande rilevanza per la Regione nei campi di attività d’interesse e	
	che aveva visto la partecipazione di personalità di assoluto rilievo. In	
	particolare, è risultato documentato l’intero programma e, anche, il	
	coinvolgimento di altre Regioni per un raffronto di modelli organizzativi	
	(ospitando gli Assessori in materia della <i>omissis</i>) nella c.d. “ <i>omissis</i> ”, con	
	moderatore il giornalista <i>omissi</i> .	
	49	

	Inoltre, gli artt. 2 e 3 dello Statuto enucleano i principi dell'azione regionale	
	anche in riferimento ad un <i>“sistema di istruzione e formazione che favorisca</i>	
	<i>la crescita personale nell'intero arco della vita”</i> e della collaborazione	
	istituzionale, per cui la Regione <i>“promuove iniziative di collaborazione e di</i>	
	<i>raccordo con altre Regioni”</i> negli ambiti di attività così <i>ex lege</i> specificati,	
	non risultando ragioni per escludere, almeno astrattamente, l'inerenza della	
	spesa.	
	Infine, si reputano senz'altro spese di rappresentanza ammissibili ed inerenti	
	quelle di cui agli ordini di pagamento nn. 81 ed 82 (€. 1.400,00, oltre ad €. 140,00 per IVA), del 28.12.2015, per il servizio di <i>catering</i> offerto a 40 invitati	
	in data 11 dicembre 2015, in occasione dell'incontro istituzionale sulla	
	<i>“omissis”</i> , trattandosi di esborso disposto direttamente dal Presidente della	
	Giunta ai sensi dell'art. 7 l. r. n. 21/86.	
	Invero, gli inviti alle massime cariche istituzionali interessate risultano inoltrati	
	via e-mail dalla casella di posta elettronica del Presidente della Giunta	
	Regionale, indirizzando le comunicazioni in conoscenza anche all'Economo,	
	che al riguardo ne ha considerato la piena legittimità <i>“al fine di ribadire la</i>	
	<i>centralità della funzione della Regione Liguria con le Regioni limitrofe e</i>	
	<i>favorire uno scambio in una materia come le infrastrutture assolutamente</i>	
	<i>nevralgica per il nostro territorio e pertanto non può essere considerata una</i>	
	<i>mera occasione conviviale”</i> . Al riguardo, posto che il medesimo Statuto	
	incentiva ex art. 3 forme di <i>“Collaborazione istituzionale”</i> interregionali, nella	
	specie, risultano nell'occasione definiti e sottoscritti dai Governatori di	
	Liguria, omissis (G. Toti, omissis) diversi documenti strategici, tra cui: le	
	<i>“Azioni cardine per l'attuazione del protocollo per lo sviluppo delle</i>	
	50	

	<i>infrastrutture di trasporto e della logistica nel nord ovest</i> ”; una “Lettera di	
	<i>intenti per il coordinamento macroregionale delle strategie per il turismo e</i>	
	<i>l’attrattività</i> ”; oltre che il “Protocollo d’intesa per l’attuazione in regione	
	<i>Liguria del 112 NUE – Numero Unico di Emergenza Europeo secondo il</i>	
	<i>modello della Centrale Unica di Risposta</i> ”. Pertanto, non può dubitarsi della	
	partecipazione di personalità o rappresentanze istituzionali e/o di autorità	
	esterne assai rilevanti, cui è stato assicurato nello svolgimento dei lavori un	
	“light lunch”. Attesa la portata dell’evento e la rilevanza istituzionale	
	dell’iniziativa, per l’interlocazione interregionale sulle tematiche rientranti in	
	campi di attività di interesse regionale, nonché l’inerenza rispetto all’attività	
	istituzionale, anche la spesa in esame risulta sostanzialmente scaricabile, in	
	quanto rientrante nelle forme di “invito ed ospitalità d’uso”, senz’altro	
	ammissibili.	
	In conclusione, risultano ammissibili e scaricabili spese per l’importo	
	complessivo di €. 19.689,16 (euro diciannovemilaseicentottantanove/16).	
	6. In merito all’elemento soggettivo richiesto per configurare la responsabilità	
	dell’agente contabile, seppur in riferimento agli specifici elementi che	
	connotano il sottostante rapporto obbligatorio, la giurisprudenza dominante	
	tende ormai a fare riferimento, anche nell’ambito di tale giudizio, al dolo o alla	
	colpa grave, in applicazione della previsione di cui all’art. 1, co. 1, della legge	
	14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui “la responsabilità dei soggetti sottoposti	
	alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è	
	personale e limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo e colpa	
	grave”, previsione cui le Sezioni riunite di questa Corte hanno attribuito	
	valenza generale (v. sentt. 1/QM/2001 del 18.01.2001 e 12/QM/2007 del	
	51	

	27.12.2007), secondo l'insegnamento della Corte costituzionale (sent.	
	20.11.1998, n. 371).	
	A tale stregua, l'intensità della colpevolezza dovrebbe commisurarsi alla	
	specificità dell'obbligazione che incombe sull'agente contabile, con la	
	conseguenza che l'individuazione della condotta gravemente colposa o dolosa	
	deve ritenersi raggiunta tutte le volte che resti accertata la violazione di	
	obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione o siano provati	
	fatti impeditivi della pretesa risarcitoria, di talché <i>“il debitore resta liberato</i>	
	<i>dalla pretesa attrice se prova che il fatto inadempimento è derivato da causa</i>	
	<i>a lui non imputabile o che nel suo comportamento sono ravvisabili solo</i>	
	<i>elementi di colpa lieve”</i> (v. Sez. I App., 23.11.2004, n. 379; Sez. Puglia,	
	6.02.2017, n. 34; Sez. Piemonte, 17.06.2021, n. 213; Sez. Lazio, 27.01.2022.	
	n. 77).	
	6.1 Il Collegio ritiene scaricabile l'agente contabile, nei termini in cui anche	
	il P.M. si è rimesso alla Sezione, in relazione agli esborsi che seguono.	
	Quando ai buoni d'ordine nn. 22 e 23 (€ 2.500,00, oltre IVA per 250,00), del	
	25.05.2015, per la fornitura del servizio di <i>catering</i> per un <i>“apericena”</i> in data	
	15 aprile 2015 per circa 150 persone, presso il omissis, in occasione del	
	<i>“omissis”</i> , iniziativa patrocinata dalla Regione Liguria con l'uso del relativo	
	logo, è emerso che la richiesta dell'Assessore al Bilancio, Patrimonio,	
	Istruzione, Formazione e Università fosse stata formalmente indirizzata al	
	Servizio Affari Generali della Presidenza e volta <i>“nei limiti del possibile (al)la</i>	
	<i>concessione del supporto all'organizzazione richiesto mediante l'utilizzo di</i>	
	<i>spese di rappresentanza”</i> (omissis, nota datata 27 marzo 2015), ai sensi	
	dell'art. 7 della l.r. n. 21/86 in relazione all'istanza di <i>“sostegno diretto di</i>	
	52	

	<i>alcune spese”</i> formulata già dal <i>Chair</i> del Convegno al omissis il 25 marzo	
	2015.	
	Al riguardo, in diparte la rilevanza dell’iniziativa per la digitalizzazione	
	dell’attività didattica e la prevista presenza anche di esponenti del omissis e	
	omissis, per come asseverate dal medesimo Assessore nella citata richiesta,	
	invero la medesima appare generica e vaga quanto all’importo della spesa da	
	assumere, comunque sufficiente ad esonerare l’agente contabile dal relativo	
	addebito a titolo di colpa grave.	
	Del pari, quanto agli ordini di pagamento nn. 30 e 34 (€. 1.200,00, oltre €. 120,00 per IVA), del 29.06.2015, per la fornitura di un servizio di <i>catering</i>	
	presso la omissis, in data 14 maggio 2015, a conclusione della cerimonia di	
	presentazione del “ <i>omissis</i> ”, il Collegio ha accertato la sussistenza della	
	richiesta formulata dall’Assessore alla Sanità, nonché Vice Presidente della	
	Giunta regionale omissis ed indirizzata il 6 maggio 2015 al Servizio Affari	
	Generali della Presidenza, pregando di “ <i>assicurare la spesa connessa ad un</i>	
	<i>piccolo buffet per circa 50 persone</i> ” e segnalando l’invito di “ <i>omissis</i> ”,	
	relativamente a cui dalla medesima sig.ra Buffi è stato acquisito il servizio “ <i>per</i>	
	<i>60 pax al costo di € 20, 00 + IVA 10% a persona</i> ”.	
	Al riguardo, si concorda con le conclusioni espresse dal P.M., nel senso che,	
	pur non constando in atti tutti gli elementi per considerare ammissibili tali	
	spese, in ogni caso la formalizzazione dei suddetti atti dispositivi e/o di	
	richiesta delle stesse, in diparte alcune ambiguità, impatta sull’elemento	
	soggettivo. Analogamente va considerata la spesa di cui al buono n. 33 (€. 3.000,00), del 18.06.2015, con cui è stato offerto il <i>catering</i> in occasione della	
	“ <i>omissis</i> ” (Esente da IVA), organizzata omissis, con causale “ <i>erogazione</i>	
	53	

	<i>liberale per servizio del 25/04/2015</i> ”. Infatti, come già rilevato dal Magistrato	
	istruttore e, a valle dell’istruttoria, è rimasta documentalmente indimostrata la	
	partecipazione di personalità o rappresentanze istituzionali e/o autorità esterne	
	(il preventivo è per ben 120 persone). In argomento, però, è emerso che con	
	nota del 30 marzo 2015, la citata Associazione sportiva dilettantistica aveva	
	richiesto al omissis ed all’Assessore allo sport omissis un contributo “ <i>per la</i>	
	<i>realizzazione della tradizionale cena di gala (...) con il coinvolgimento degli</i>	
	<i>omissis nell’occasione verranno promossi prodotti tipici nel territorio</i>	
	<i>genovese e ligure</i> ”, cui era seguito, in pari data, il “ <i>parere sulla concessione</i>	
	<i>del contributo</i> ” del medesimo Assessore, chiedendo al Servizio Affari Generali	
	della Presidenza “ <i>di dare la maggior soddisfazione possibile alla richiesta in</i>	
	<i>oggetto</i> ”.	
	L’Economo va mandato assolto per mancanza di colpa grave anche in	
	relazione agli ordini di pagamento nn. 42 e 43 (€. 1.220,00, oltre IVA per €. 122,00), del 24.09.2015, con cui è stato saldato il servizio di <i>catering</i> per un	
	“ <i>leggero buffet di aperitivo</i> ” per 65 persone in occasione della “ <i>omissis</i> ”, in	
	data 23 luglio 2015, in quanto l’indicazione dell’organizzazione dell’iniziativa	
	è pervenuta alla Buffi direttamente dal Capo di Gabinetto del Presidente Toti,	
	nell’intendimento di riproporre nella Sede istituzionale la partecipazione della	
	Regione Liguria a “ <i>omissis</i> ”, con comunicazione via email del 20 luglio 2015,	
	oltre che con l’inoltro di alcune conferme di partecipazione da parte di invitati.	
	Infine, la Buffi va scaricata per assenza del requisito soggettivo anche quanto	
	agli ordini di pagamento nn. 68-69 (€. 1.500,00, oltre IVA per €. 330,00) e	
	72-73 (€. 360,00, oltre IVA per €. 79,20), del 21.12.2015, in relazione alla	
	fornitura di premi, stampe e targhe per il premio regionale “ <i>omissis</i> ”,	
	54	

	programmato per il 17 dicembre 2015, in quanto la medesima agente contabile	
	ha versato in atti la richiesta datata 9 dicembre 2015 dell'Assessore alle	
	Politiche giovanili, Scuola, Università e Formazion, Sport, Cultura e	
	Spettacolo, Pari Opportunità, omissis, <i>“di provvedere all’ordine della</i>	
	<i>fornitura (per un ammontare massimo di euro 1.860, 00 +IVA)”</i> di <i>“n. 3 opere</i>	
	<i>uniche di realizzazione manufatto tradizionale tratto da bozzetto originale di</i>	
	<i>E. Luzzatti raffigurante acrobati su cerchi olimpici; n. 10 stampe/cartelline</i>	
	<i>con logo Regione Liguria con immagine realizzata in litostampa del Maestro</i>	
	<i>Luzzatti; n. 12 targhe grandi personalizzate a colori in confezione blu”</i> .	
	Tanto premesso, il Collegio ritiene comunque scaricabili per assenza di colpa	
	grave dell'agente contabile spese per l'importo complessivo di €. 10.681,20	
	(euro diecimilaseicentottantuno/20).	
	7. Il Collegio concorda con la prospettazione del Magistrato relatore, in	
	assenza dei requisiti legittimanti la spendita di rappresentanza ovvero della	
	prova della sussistenza degli stessi, da parte dell'agente contabile, e, pertanto,	
	ritiene fonte di danno, da addebitare al medesimo, le seguenti spese.	
	Numerosi buoni d'ordine hanno riguardato l'acquisto di premi e trofei destinati	
	a manifestazioni sportive. In particolare, quanto agli ordini di pagamento nn.	
	3 e 4 (€. 110,00, oltre IVA per €. 24,20, del 30.03.2015, per la fornitura di una	
	coppa per il vincitore del “omissis”, organizzato dalla omissis), nn. 12 e 13 (€.	
	800,00, oltre IVA per €. 176,00, del 7.05.2015, per l'acquisto di n. “omissis”	
	per un torneo di calcio giovanile organizzato omissis), nn. 14 e 15 (€. 560,00,	
	oltre IVA per €. 123,20, del 7.05.2015, per la fornitura di medaglie	
	personalizzate per l'iniziativa “omissis”, torneo di calcio e pallavolo giovanile	
	organizzato omissis) e, infine, nn. 16 e 17 (€. 935,00, oltre IVA per €. 205,70,	
	55	

del 26.05.2015, per l’acquisto di coppe per varie “omissis”), la sig.ra Buffi ha ritenuto legittime le spese sostenute, ai sensi dell'art. 7, co. 2, della l.r. n. 21/86, su formale richiesta di provvedere formulata dal competente Assessore allo Sport (omissis) e indirizzata al Servizio Affari Generali della Presidenza “e sulla base dell’organizzazione dell'Ufficio assegnata dal dirigente all'Economo per procedere nel senso richiesto dall'Amministratore. Per prassi consolidata il conferimento di premi di rappresentanza quali coppe, targhe e medaglie e disporre forme di partecipazione regionale a celebrazioni, commemorazioni di interesse pubblico può essere disposta a fronte di specifica richiesta da parte dell’Assessore competente per materia, presente agli atti, e non solo dal Presidente e rientra nella possibilità di disporre di forme di partecipazione regionale a celebrazioni varie anche non organizzate direttamente dall'Ente Regione ma ritenute ugualmente di rilievo dall'Amministrazione (art. 54 l.r. 16/22)”.

Di contro, per ciascuno dei sopra menzionati acquisti, non è stata fornita prova della disposizione a provvedere del decisore, in quanto, seppur allegate note e pareri protocollati dell’Assessore omissis in merito alle varie richieste di patrocinio, contribuzione e/o apporto regionale, per come espresse dai soggetti promotori delle iniziative, egli si è limitato a far presente che le medesime non fossero accoglibili ai sensi della citata l. reg. n. 40/2009, in difetto dei requisiti *ex lege*, rimettendo alla stessa Presidenza il vaglio di eventuali finanziamenti e/o l’erogazione di premi e *gadget* a norma della l. reg. n. 21/1986 , nei termini che seguono: “nell’evidenziare la valenza sportiva dell’iniziativa si suggerisce a codesto Servizio di procedere alle **opportune valutazioni** per dare corso alla richiesta” (12.03.2015); “si evidenzia, tuttavia, la valenza sportiva e sociale

dell’iniziativa, suggerendo, pertanto, a codesto Servizio di procedere alle opportune valutazioni per verificare la possibilità di un eventuale finanziamento ai sensi della l.r. 21/1986” (30.03.2015, prot. n. 6451); “suggerendo, pertanto, a codesto Servizio di procedere alle opportune valutazioni per verificare la possibilità di una congrua fornitura di premi e gadget” (30.03.2015, prot. n. 6445); e, infine, “suggerendo, pertanto, a codesto Servizio di procedere alle opportune valutazioni per verificare la possibilità di un eventuale finanziamento ai sensi della l.r. 21/1986 ed eventualmente in alternativa o complemento una congrua fornitura di premi e gadget” (30.03.2015, prot. n. 6424).

Analoghe considerazioni valgono per i **buoni nn. 48-49** (€ 1.998,00, oltre IVA per € 439,56, del 21.10.2015) e **nn. 60-61** (€ 3.000,00, oltre IVA per € 660,00, del 26.11.2015), ordinativi in favore di diversi operatori, relativi alla fornitura di premi (“*trofei, coppe, targhe*”) e di “*trofei scultura*” per il “*omissis*”, manifestazione organizzata omissis, per carenza di idonei elementi giustificativi delle spese.

Nella specie, consta in atti l’istanza dell’Assessore allo Sport omissis al Presidente della Giunta (del 24.09.2015), che nel rendergli “*noto che le procedure della normativa regionale di settore non consent(ivano) l’accoglimento dell’istanza (ha richiesto) di valutare positivamente la possibilità di un intervento nelle forme ... più opportune, al fine di garantire la presenza istituzionale all’evento in questione, di indubbio valore tecnico e sportivo. Ci potrebbe essere la possibilità di provvedere all’acquisto di premi utilizzando i fondi per le spese di rappresentanza fino all’ammontare di € 5000,00*” e l’Economo ha affermato che il Presidente per le vie brevi avrebbe

	poi indicato di procedere nel senso richiesto dall'Assessore. Al riguardo, il	
	Collegio opina fondato il rilievo mosso dall'Istruttore in carenza di dati e/o	
	contestazioni che consentano di escludere l'irregolarità delle suddette spese	
	anche per il frazionamento della fornitura, in contrasto con quanto stabilito	
	dall'art. 51, co. 1, del regolamento regionale, che fissa il limite di €. 5.000,00	
	per ogni singolo intervento.	
	Vanno addebitati all'agente contabile anche i buoni nn. 5 e 6 (€. 110,00, oltre	
	IVA per €. 24,20, del 30.03.2015), per la fornitura di una coppa per il	
	"omissis", evento organizzato omissis, riservato agli appartenenti omissis e	
	simpatizzanti, per carenza di elementi giustificativi idonei a provare o, quanto	
	meno, a suffragare con adeguati riscontri l'esistenza di una disposizione a	
	provvedere espressa per le vie brevi dallo stesso Presidente di Giunta.	
	Analogamente il Collegio ritiene quanto agli ordini di pagamento nn. 24 e 25	
	(€. 3.000,00, oltre IVA per € 660,00, del 26.05.2015), in relazione alla fornitura	
	di premi in ceramica per la manifestazione "omissis" ("omissis"), organizzata	
	dall'Associazione nazionale stelle al merito sportivo che ha indicato anche il	
	fornitore per la provvista di <i>"pezzi unici marchiati Regione Liguria assegnati</i>	
	<i>ai vincitori"</i> .	
	Quanto ai buoni nn. 31 e 32 (€.80,00, oltre IVA per €. 17,60, del 18.06.2015),	
	relativamente alla fornitura di tre coppe per il "omissis", cui la Regione aveva	
	concesso il patrocinio, anch'essi non possono essere scaricati, in assenza di	
	prova della disposizione a provvedere, dal momento che il competente	
	Assessore allo Sport aveva esclusivamente richiesto al Servizio preposto, con	
	propria nota del 3.02.2015, la <i>"fornitura di 240 gadget con logo di Regione</i>	
	<i>Liguria"</i> , restando manoscritta in calce alla stessa nota da parte dell'Economo	
	58	

	l’annotazione: <i>“L’Assessore richiede inoltre fornitura di n. 3 coppe per 1/2/3</i>	
	<i>classificato. Ok MB 4/2/15”.</i>	
	In disparte la liceità dei diversi esborsi effettuati a tale titolo con la cassa	
	economale, il Collegio ritiene di addebitare al contabile gli ordini nn. 10 e 11	
	(€. 172,50, oltre IVA per €. 37,95, del 7.05.2015), in relazione alla	
	pubblicazione del necrologio per la morte della madre del consigliere omissis,	
	nella specie non risultando integrati i requisiti per la legittimità della spesa	
	richiesti dal regolamento, non constando né il decesso di <i>“personalità”</i> di	
	rilevo pubblico, né in atti una <i>“motivata richiesta del Presidente della Giunta</i>	
	<i>regionale”.</i>	
	Al riguardo, si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza	
	contabile che è nel senso di non ritenere ammissibile la spendita di pubblico	
	denaro per l’espressione di cordoglio per il decesso di parenti di amministratori	
	dell’Ente o di dipendenti, dovendosi provvedere a tali spese con mezzi privati	
	(<i>ex pluribus</i> : Sez. I Appello, n. 489 del 2013; Sez. Calabria, n. 63 del 2020, n.	
	369 del 2019 e n. 51 del 2015). (v. Sez. Calabria, sent. 9 gennaio 2023, n. 2).	
	Concordando con i rilievi dell’Istruttore e le conclusioni della Procura, la	
	Sezione non ritiene scaricabili i buoni di pagamento nn. 9 (€. 97,50 del	
	7.5.2015) e 39 (€. 204,00 del 24.9.2015), in relazione a pasti offerti dal	
	Presidente p.t. della Giunta regionale, perché estranei ad esigenze di	
	rappresentanza.	
	Nel primo caso, è stato offerto il pranzo in un locale ristorante a tre	
	amministratori del comune di omissis e la documentazione, scarsamente	
	leggibile, è stata successivamente integrata dalla stessa Buffi, che ha	
	considerato <i>“autocertificato”</i> il carattere di rappresentanza della spesa,	
	59	

	<i>“sostenuta nell'ambito di una missione istituzionale in occasione di iniziativa</i>	
	<i>con gli amministratori locali al fine di discutere degli interventi da porre in</i>	
	<i>essere a seguito degli eventi alluvionali che avevano colpito il territorio...”.</i>	
	Nel secondo, è stata offerta a due giornalisti la cena omissis” nel corso di una	
	missione istituzionale a Roma. Nel merito, in disparte la non riconducibilità	
	alla “nozione” di rappresentanza di tali spese, quanto all’autocertificazione	
	dell’interessato, essa deve ritenersi <i>“priva di valore probatorio in assenza di</i>	
	<i>altri elementi che almeno sommariamente possano confortarne la</i>	
	<i>dichiarazione”</i> (v. Corte conti, Sez. giur. Friuli V.G., 14.07.2014, n. 62);	
	infatti, insegna autorevole giurisprudenza d’Appello che solo <i>“la</i>	
	<i>dimostrazione puntuale e coeva, già all’atto della richiesta di rimborso, della</i>	
	<i>rispondenza dell’attività di spesa alle finalità proprie del contributo erogato,</i>	
	<i>costituisce il presupposto indispensabile per la liceità della stessa”</i> (v. Sez. II,	
	11.07.2018, n. 432; 18.02.2019, n. 36; Sez. III, 25.06.2019, n. 125 e	
	16.09.2020, n. 146; Sez. I, 2.09.2020, n. 234).	
	A seguito dell’approfondimento istruttorio svolto sono rimasti indimostrati gli	
	eventi occasionanti la spesa, nonché l’impiego e la destinazione dei beni	
	acquisiti a titolo di doni di rappresentanza, benché astrattamente ammissibili.	
	In particolare, con i buoni nn. 50-51 (€. 538,90, oltre IVA per €. 118,56, del	
	21.10.2015) e nn. 74-75 (€. 1.643,45, oltre IVA per €. 361,56, del 21.12.2015),	
	è stata acquistata una provvista di manufatti quali cravatte, sciarpe, stole in	
	seta, riportanti il logo della Regione, che sarebbero stati utilizzati <i>“in occasione</i>	
	<i>di visite istituzionali eventi e cerimonie per gli aventi diritto individuati</i>	
	<i>dall'art. 7 della l.r. 21/86 (art. 54 l.r. 16/2022)”</i> , in assenza di risultanze	
	documentali, nonché di dati relativi alla gestione dei relativi stock in	
	60	

	magazzino.	
	Si rimarca che i beni acquistati per la rappresentanza di cui non consta	
	documentalmente l'impiego istituzionale sono stati, in alcune ipotesi, di	
	particolare pregio e valore, comunque superiore anche al limite orientativo (€.	
	150,00) vigente per il dipendente pubblico per accettare “ <i>per sé o per altri,</i>	
	<i>regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati</i>	
	<i>occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito</i>	
	<i>delle consuetudini internazionali</i> ” (Codice di comportamento, d.P.R.16 aprile	
	2013, n. 62, art. 4).	
	In particolare, con gli ordini nn. 78 e 79 (€. 879,00, oltre IVA per €. 193,38,	
	del 21.12.2015), su richiesta via e-mail del Presidente della Giunta	
	(3.11.2015), sono state acquistate tre lanterne in filigrana d'argento (al costo	
	di €. 357,46 l'una) con la motivazione dell'utilizzo in occasione di visite	
	istituzionali, mancando la dimostrazione documentale delle esigenze sottese.	
	Quanto ai buoni nn. 76 e 77 (€. 150,00, oltre IVA per €. 33,00, del	
	21.12.2015), relativi alla fornitura di un quadro con cornice in legno e	
	Madonna con bambino in filigrana d'argento, per cui l'Economo ha precisato	
	trattarsi di un dono di rappresentanza richiesto per le vie brevi dal Presidente	
	per il omissis e consegnato al medesimo nella “ <i>consueta visita di scambio doni</i>	
	<i>in occasione del Natale</i> ”, il Collegio concorda con le conclusioni del P.M. che	
	ha ritenuto tale acquisto un inammissibile regalo “ <i>ad personam</i> ”, peraltro	
	risultando consolidato tale indirizzo nella giurisprudenza contabile in relazione	
	agli omaggi ed alle strenne natalizie (v. <i>infra</i> e Sez. giur Abruzzo, 17.12.2022,	
	n. 113; Sez. giur. Trentino A.A. Bolzano, 14.06.2017, n. 13).	
	Vanno addebitate all'Economo anche diverse spese di ristorazione (<i>catering</i> ,	
	61	

	rinfreschi e <i>coffee-break</i>), prive dei requisiti propri della rappresentanza.	
	Il Collegio, in particolare, ritiene inammissibili gli esborsi di cui agli ordini nn.	
	46 e 47 (€. 1.200,00, oltre IVA per €. 120,00, del 21.10.2015), in relazione al	
	servizio di <i>catering</i> per un <i>cocktail</i> destinato ad almeno 50 persone in	
	occasione dell'inaugurazione della Mostra " <i>omissis</i> ", iniziativa organizzata	
	dalla Regione Liguria, Settore Sistemi informativi e telematici, presso la Sede	
	istituzionale " <i>omissis</i> ", mancando dimostrazione documentale della	
	disposizione a provvedere all'Economo, senz'altro non surrogabile	
	dall'allegazione di alcuni inviti all'iniziativa inoltrati dalla casella di posta	
	della Presidenza.	
	La Sezione concorda con il P.M. anche nel considerare non scaricabili gli	
	esborsi per il servizio di <i>coffee break</i> per 15 persone del 14 dicembre 2015, di	
	cui ai buoni nn. 70 e 71 (€. 145,00, oltre IVA per 14,50, del 21.12.2015),	
	nell'occasione della visita di una delegazione dei vertici di " <i>omissis</i> " S.p.a., in	
	quanto, in disparte la carenza probatoria relativa all'indicazione a provvedere	
	alla suddetta provvista, per l'anzidetto non surrogabile dagli inviti in posta	
	elettronica al <i>meeting</i> svoltosi in pari data, non emergono documentalmente le	
	caratteristiche dell'attività istituzionale, avendo riferito la sig.ra Buffi una	
	generica esigenza di apertura di un " <i>fruttuoso dialogo tra La Regione Liguria</i>	
	<i>(...) il territorio genovese e ligure e gli imprenditori di omissis e pertanto non</i>	
	<i>può essere considerata una mera occasione di convivialità</i> ".	
	Il Collegio concorda con la prospettazione di non scaricabilità del P.M.,	
	infine, anche quanto agli ordini di pagamento nn. 83 e 84 (€. 3.120,00, oltre	
	IVA per €. 312,00, del 28.12.2015), in relazione alla provvista del servizio di	
	<i>catering</i> per 260 persone, richiesto per il 18 dicembre 2015, per l'occasione di	
	62	

	un <i>“brindisi natalizio con le istituzioni liguri e le autorità civili e militari”</i> ,	
	composto di due momenti: un <i>cocktail</i> per 30 persone presso la omissis (ore	
	16.00) ed un <i>cocktail</i> per 230 persone presso il omissis (ore 17.00), al costo di	
	€. 12,00, oltre IVA, a persona.	
	L’Economo ha precisato, al riguardo, che la spesa per l’iniziativa sarebbe stata	
	disposta per le vie brevi e <i>“definita direttamente dallo stesso Presidente come</i>	
	<i>l’occasione per la presentazione formale al territorio della nuova Giunta</i>	
	<i>Regionale a seguito della tornata elettorale del 2015. Durante tale evento sono</i>	
	<i>state presentate ai rappresentanti istituzionali economici e della società civile</i>	
	<i>le linee strategiche della nuova politica regionale (...)”</i> .	
	Nel merito, la Regione ha allegato esclusivamente alcuni inviti istituzionali,	
	inoltrati dalla casella di posta elettronica della Presidenza della Giunta	
	regionale, recanti per oggetto <i>“invito ad un brindisi di auguri 18 dicembre</i>	
	<i>2015”</i> .	
	La Procura regionale ha considerato che un <i>cocktail</i> natalizio così oneroso	
	sarebbe rimasto del tutto privo di proiezione esterna con esponenti significativi	
	(esterni) ed attinenza all’attività istituzionale, bensì rivolto alla presentazione	
	della nuova Giunta a beneficio della generica cittadinanza, risultando	
	pacificamente inammissibile sostenere con fondi pubblici la propaganda	
	politica.	
	In proposito, la Sezione ha già ritenuto condivisibile il principio per cui le	
	uniche spese consentite sono quelle di ospitalità o di convivialità riservate a	
	personalità o a rappresentanze istituzionali ed autorità (esterne), in occasione	
	di eventi istituzionali ben determinati, di elevata risonanza economico-sociale	
	ed in modalità confacenti ai fini pubblici, e non quelle rivolte ad una	
	63	

	indeterminata cerchia di beneficiari, per occasioni conviviali quali i brindisi	
	augurali.	
	Comunque, nel caso di siffatto <i>cocktail</i> natalizio, dette spese non sono state	
	giustificate e documentate in modo rigoroso, indicando analiticamente le	
	finalità istituzionali perseguite e il rapporto di pertinenza tra l’attività dell’Ente	
	e le medesime, nonché la qualificazione e la natura dei numerosi destinatari	
	(Corte conti, Sez. giur. Lombardia, 17 settembre 2014, n. 180).	
	Si può, inoltre, prendere le mosse dall’assunto difficilmente contestabile che	
	gli amministratori indefettibilmente <i>iure publico</i> afferiscono all’Ente territoriale,	
	in quanto “ <i>necessario</i> ” e ad “ <i>appartenenza necessaria</i> ” (articoli 5 e 114 Cost.),	
	in ragione di fattori di natura puramente oggettiva, quali la residenza e che, in	
	tale accezione, non ha alcun bisogno di promuoversi con la cittadinanza.	
	Al contrario, l’elargizione che fosse stata operata dall’Ente nei confronti dei	
	diretti amministratori, teoricamente, potrebbe rispondere piuttosto al mero	
	interesse personale dei suoi amministratori <i>pro tempore</i> che godono di <i>munera</i>	
	“ <i>elettivi</i> ” e “ <i>temporanei</i> ”, dovendosi riconfermare l’assunto che non possono	
	legittimamente afferire alla “ <i>rappresentanza</i> ” le elargizioni comunque rivolte	
	ai diretti amministratori dell’Ente, che in sé e per sé non ha un fondato interesse	
	ad accrescere il proprio prestigio nei confronti della sua stessa collettività	
	necessitata (cfr. Sez. controllo Molise, del. 9 marzo 2021, n. 7).	
	Pertanto, il Collegio ritiene di addebitare all’agente contabile l’importo	
	complessivo di €. 22.264,76 (euro	
	ventiduemiladuecentosessantaquattro/76).	
	8. Considerata la natura del giudizio, mette conto rilevare che l’art. 194 del	
	regolamento di contabilità n. 827 del 1924 carica espressamente il contabile di	
	64	

	una responsabilità <i>ex recepto</i> , secondo una pretesa qualificata al <i>custodiam</i>	
	<i>praestare</i> , disponendo che egli debba dare la prova della non imputabilità a sé	
	medesimo dell’inadempimento restitutorio, con la conseguenza che non	
	sussistono margini di accoglimento della richiesta subordinata della difesa di	
	applicazione del potere riduttivo, anche temperato, dell’addebito.	
	Al riguardo, in relazione al “ <i>ragionevole affidamento sulla costante prassi</i>	
	<i>seguita dall’Economato</i> ”, giova rammentare che il mantenimento di una prassi	
	illegittima e l’eventuale tolleranza di taluni comportamenti abusivi possono	
	costituire elemento di aggravio della responsabilità nei casi in cui la posizione	
	dell’agente avrebbe potuto consentire di porre rimedio o modificare una	
	situazione foriera di grave pregiudizio per le finanze pubbliche, in ogni caso	
	non potendo rivestire efficacia scriminante la prassi <i>contra legem</i> (v. Sez.	
	Liguria, cit. sent. n. 109/2023 e giurisprudenza conforme ivi citata).	
	La difesa, altresì, ha insistito che dovesse tenersi in considerazione l’omessa	
	vigilanza ed il positivo superamento di ben quattro livelli di controllo, cui era	
	stato assoggettato il conto in questione (Dirigenza servizio economato,	
	Ragioneria, Direttore generale, Revisori dei Conti), in assenza di rilievi.	
	In particolare, consta in atti ed asseverato dall’esponente della Regione	
	Liguria, nella specie, l’osservanza e l’applicazione nella specie di quanto	
	previsto dal reg. reg. n. 3 del 2012, disponendo l’art. 53 della citata fonte	
	(“ <i>Rendicontazione delle spese</i> ”) che: “ <i>I responsabili delle gestioni economiche</i>	
	<i>periferiche di cui all'articolo 50 presentano i rendiconti delle spese sostenute,</i>	
	<i>compilati secondo il modello di cui all'allegato C, con cadenza semestrale. 2.</i>	
	<i>Detti rendiconti, presentati dai responsabili di cui all'articolo 50, visti per</i>	
	<i>la regolarità dal dirigente al quale fa capo il servizio di economato, verificati,</i>	
	65	

	<i>dalla struttura regionale competente in materia di ragioneria, sono approvati</i>	
	<i>dal Direttore Generale al quale fa capo il servizio di economato secondo il</i>	
	<i>procedimento di cui all'articolo 42 di concerto con direttore generale di volta</i>	
	<i>in volta competente.”</i> , oltre che lo svolgimento delle verifiche da parte del	
	Collegio dei Revisori dei Conti della Regione ex art. 139 c.g.c.	
	Le circostanze, dedotte dalla difesa, attinenti al ventilato ruolo dell’apparato,	
	oltre che dei soggetti di volta in volta disponenti le spese, seppure irrilevanti ai	
	fini della definizione dell’odierno giudizio, appaiono comunque meritevoli di	
	indagine da parte della Procura contabile.	
	Tanto premesso, in considerazione della specificità della fattispecie, il Collegio	
	dispone la trasmissione degli atti alla locale Procura per le valutazioni di	
	competenza in ordine agli eventuali profili di responsabilità di altri concorrenti	
	e per le eventuali conseguenti iniziative.	
	9. In considerazione dell’irregolarità del conto e dell’addebito di diversi ordini	
	di pagamento effettuati, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., le spese di giudizio seguono	
	la soccombenza e sono poste a carico dell’Economo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Liguria, disattesa	
	ogni contraria istanza, eccezione e deduzione definitivamente pronunciando,	
	DICHIARA	
	L’irregolarità del conto n. 21271 relativo alla gestione economale del Servizio	
	“ <i>Affari Generali</i> ” della Presidenza della Giunta della Regione Liguria, per	
	l’anno 2015;	
	reputa scaricabili, per assenza di colpa dell’agente contabile, nei termini di	
	cui in motivazione, spese per un totale di €. 10.681,20 (euro	
	66	

	diecimilaseicentottantuno/20), nonché totalmente discaricabili spese per un	
	totale di €. 19.689,16 (euro diciannovemilaseicentottantanove/16) e, per il	
	resto,	
	CONDANNA	
	L'agente contabile, sig.ra Michela Buffi, a rifondere alla Giunta regionale della	
	Liguria la somma di €. 22.264,76 (euro	
	ventiduemiladuecentosessantaquattro/76), già comprensiva di rivalutazione,	
	oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza	
	fino al soddisfo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con nota della	
	Segreteria a margine della presente sentenza, ex art. 31, comma 5 c.g.c..	
	DISPONE	
	La trasmissione degli atti alla Procura Regionale per le determinazioni di	
	competenza in ordine agli eventuali profili di responsabilità di altri concorrenti.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 30 novembre 2023.	
	L'ESTENSORE IL PRESIDENTE	
	(Patrizia Esposito) (Emma Rosati)	
	<i>f.to digitalmente</i> <i>f.to digitalmente</i>	
	Deposito in Segreteria 22 aprile 2024	
	Il Direttore della Segreteria (dr.ssa Elena Asta)	
	Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di	
	giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € 686,13	
	(Euro seicentottantasei/13).	
	Genova, 22 aprile 2024	
	67	

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta